

Rep. n. 1498 del 28/12/2023

Prot. n. 22931 del 28/12/2023

**CONTRATTO DI APPALTO PUBBLICO PER SCRITTURA PRIVATA CON MODALITÀ
ELETTRONICA**

**per l'affidamento del servizio di intervento di bonifica e rimozione
dei rifiuti presenti nel compendio di proprietà dello Stato denominato
"Torre Tresca" sito in Bari - Scheda patrimoniale BAB0342.**

CIG: 99483706A1 - CUP: G97b20002810001

L'anno duemilaventitre, il giorno ventotto del mese di dicembre
(28/12/2023)

TRA

L'Agenzia del Demanio (di seguito anche "Agenzia" o "stazione
appaltante" o "SA"), codice fiscale 06340981007, con sede centrale in
Roma alla via Barberini 38, nella persona dell'ing. Davide Ardito,
Responsabile dell'unità organizzativa Area Tecnica della Direzione
Regionale Puglia e Basilicata dell'Agenzia (di seguito anche
"Direzione Regionale" o semplicemente "DR", con sede in Bari alla via
Amendola 164/D), nato a [REDACTED] il [REDACTED] codice fiscale
[REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede sopra
indicata della DR, il quale ing. Ardito interviene per l'Agenzia,
munito dei necessari poteri ai sensi del Regolamento di
amministrazione e contabilità dell'Agenzia del Demanio deliberato in
data 12 ottobre 2021, come approvato dal Ministero dell'Economia e
delle Finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal
Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021, pubblicato sul
sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio il 17 dicembre 2021 come

comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021 e dei relativi provvedimenti attuativi e della delega del Direttore della DR prot. n. 2023/13114 del 24/07/2023;

E

DE CRISTOFARO s.r.l. con sede legale in Lucera (FG), via c.da Montaratro S.P. 109 km 28,00 snc, p.e.c. decristofarosrl@pec.it, codice fiscale e partita IVA 03639530710, in persona di Francesco De Cristofaro, nato a [REDACTED], il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] residente in [REDACTED] [REDACTED] cap [REDACTED] in qualità di amministratore unico e legale rappresentante;

DE CRISTOFARO s.r.l. si identifica nel presente contratto come "aggiudicatario" o "appaltatore" e, insieme all'Agenzia del Demanio, come "le parti".

Le parti concordemente premettono quanto segue.

I - Con determina prot. n.11567 del 29/06/2023, il Direttore pro tempore della Direzione Regionale Puglia e Basilicata dell'Agenzia del demanio ha nominato l'ing. Angelo Labellarte, funzionario in servizio presso l'U.O. Servizi Tecnici della predetta Direzione Regionale, Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 31/3/2023 n. 36 (di seguito anche "Codice") per l'affidamento del servizio di rimozione, raccolta, selezione, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti presenti nel compendio di

Proprietà dello Stato denominato "Torre Tresca" sito in Bari

- scheda BAB0342.

II - Con il verbale prot. n. 2023/7443 del 28/04/2023 il RUP

Ing. Angelo Labellarte, ai sensi dell'art. 26/8 del D.lgs.

50/2016 e ss.mm.ii., ha validato gli elaborati facenti parte

del progetto esecutivo redatto dal Raggruppamento Temporaneo

di Professionisti (RTP) composto da Ing. Antonella Lomoro

(mandataria), Engeo Soc. Coop., Alpha Engineering S.R.L.S.

Geol. Pietro Pepe (Mandanti).

III - Con determina prot. n. 11144 del 22/06/2023 il progetto

esecutivo è stato approvato dalla stazione appaltante.

IV- La particolare natura dell'intervento, come risulta dal

progetto esecutivo, prevede sia attività qualificabili come

servizi sia attività qualificabili come lavori e, pertanto,

occorre procedere con un affidamento di appalto di tipo

"misto".

V - Ai sensi dell'art. 14 comma 18 del Codice: "I contratti

che hanno per oggetto due o più tipi di prestazioni sono

aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di

appalto che ne costituisce l'oggetto principale. L'oggetto

principale è determinato in base all'importo stimato più

elevato tra quelli delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'operatore economico che concorre alla procedura di

affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti

di qualificazione e capacità prescritti dal codice per

ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture previste dal contratto".

VI - L'Agenzia del demanio, con determina a contrarre prot. n. prot. 2023/12308 del 11/07/2023, successivamente rettificata con provvedimento prot. n. 16865 del 27/09/2023, del Direttore Regionale della Direzione Regionale Puglia e Basilicata, ha avviato la procedura aperta in oggetto, con il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del Codice.

VII - Il bando di gara è stato pubblicato sulla GUEE n. 2023/S 134-427803 del 14/07/2023 e sulla GURI n. 81 del 17/07/2023 nonché su quattro quotidiani, di cui due a tiratura nazionale e due a tiratura locale, e, poi, ripubblicato, a seguito di rettifica di cui al provvedimento 16895/2023, sulla GUEE n. 2023/S 189-591062 del 02/10/2023 e sulla GURI n. 114 del 02/10/2023 nonché su quattro quotidiani, di cui due a tiratura nazionale e due a tiratura locale.

VIII - Il valore stimato dell'appalto, determinato in parte a corpo e in parte a misura, è pari a € 4.761.412,99. (quattromilionisettecentosessantunomilaquattrocentododici/99), oltre IVA, di cui € 22.129,95 per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso ed € 688.041,56 per costi della manodopera non soggetti a ribasso.

IX - L'appalto è finanziato con fondi del capitolo di spesa 7759 - A, sulle commesse B759REBAB034219 e B759REBAB034220

per € 4.399.000,00 e sulla commessa FBONREBAB034221 per € 1.431.000, per un totale di € 5.830.000,00.

X - Con i verbali prot. n. 2023/18282 del 19/10/2023 e prot. n. 2023/18659 del 25/10/2023, è stata esaminata la documentazione amministrativa trasmessa dai concorrenti che hanno presentato offerta e successivamente sono state aperte le offerte economiche, quindi, è stata stilata la graduatoria finale.

XI - Il Seggio di gara ha preso atto che l'offerta in ribasso del 61,70% formulata dall'operatore economico risultato primo in graduatoria - DE CRISTOFARO S.R.L., con sede legale in Lucera (FG) Via c.da Montaratro S.P. 109 km 28,00 n. snc CF e P.IVA 03639530710 - ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 36/2023, è risultata anomala.

XII - Con verbale prot. n. 19698 del 10/11/2023, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dell'art. 7 dell'All. I.2 del Codice, il Responsabile Unico del Progetto, dopo aver esaminato la documentazione giustificativa pervenuta dal suddetto operatore economico, ha dichiarato congrua, seria e sostenibile l'offerta presentata in sede di gara.

XIII - Con verbale prot. n. 2023/19800 del 13/11/2023, il RUP ha attestato l'esito positivo della verifica dei requisiti di carattere generale e speciali dichiarati dalla società De Cristofaro s.r.l. in sede di offerta, ivi compresa l'iscrizione nell'elenco dei fornitori non soggetti a

tentativi di infiltrazione mafiosa tenuto dalla Prefettura di Foggia.

XIV - Con determina prot. n. 19994 del 14/11/2023 è stata disposta l'aggiudicazione, immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Codice, in favore della società DE CRISTOFARO S.R.L., che ha offerto una percentuale di ribasso pari al 61,70% (sessantunvirgolasettantapercento), per un importo contrattuale netto di € 2.261.797,00 (duemilioniduecentosessantunomilasettecentonovantasette/00) oltre iva, di cui € 22.129,95 quali oneri della sicurezza ed € 688.041,56 quale costo della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso;

XV - L'operatore economico in sede di offerta dichiarava:

a) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, della viabilità di accesso, delle particolari caratteristiche dei materiali da fornire, delle discariche autorizzate, nessuna esclusa ed eccettuata, condizioni tutte che influiscono sia sulla esecuzione delle opere che sulla determinazione della propria offerta, giudicandola, quindi, remunerativa;

b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale di Appalto e negli altri elaborati di progetto, impegnandosi ad osservare le istruzioni che

verranno impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto/Direttore dei Lavori;

c) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali e degli oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori e degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di regolarità contributiva;

d) di assumere i seguenti impegni:

- garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

- garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

- garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

e) di aver accertato, in relazione allo specifico lavoro, l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori nonché la disponibilità delle attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia delle lavorazioni in appalto e della prevista cantierizzazione;

f) di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle opere e di aver giudicato le stesse realizzabili nel tempo indicato, gli elaborati progettuali adeguati ed il prezzo nel complesso remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata;

g) di essere edotto delle circostanze che impongono all'Agenzia l'ultimazione dei lavori entro il termine di 240 (duecentoquaranta), decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, nonché delle penali stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto.

XVI - È decorso il termine dilatorio previsto dall'art 18 comma 3 del d.lgs. 36/2023 senza che sia stato proposto ricorso avverso l'aggiudicazione e pertanto si può procedere con la stipula del presente contratto.

XVII - L'appaltatore ha prodotto, quale "garanzia definitiva"

di cui agli artt. 117 del d.lgs. 36/2023, la polizza fideiussoria n. 2397737, emessa il 21/11/2023 dalla compagnia Coface, il cui importo garantito è di euro novecentotrentacinquemilaquattrocentoottanta virgola zero zero (€ 935.480,00).

XVIII - L'appaltatore ha dichiarato di non aver sottoscritto, precedentemente all'indizione della procedura del presente appalto, contratti di cooperazione, servizio o fornitura ai sensi dell'art 119 comma 3 lett d) del codice degli appalti (d.lgs. 36/2023).

XIX- L'Appaltatore ha presentato il patto di integrità, con cui si è obbligato in fase di selezione e di esecuzione delle attività, ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza che si allega al presente contratto sotto la lettera **"A"**.

XX - L'appaltatore ha dichiarato in sede di offerta l'intenzione di avvalersi del subappalto per le lavorazioni di movimento rifiuti, raccolta , selezione, trasporti, conferimenti, indagini e sondaggi, campionamenti, analisi di laboratorio, rimodellamenti e tutte le altre lavorazioni ascrivibili alla categoria OG12, per quota massima del 50% dell'importo contrattuale e per le lavorazioni ascrivibili alla categoria OS25 quale subappalto obbligatorio al 100% ad impresa in possesso di idonea qualificazione.

XXI - in data 21/12/2023 è stata prodotta dal Direttore dell'Esecuzione/Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, Ing. Antonella Lomoro, dichiarazione attestante la libera accessibilità dei luoghi per lo svolgimento delle prestazioni, acquisita al protocollo della Direzione Regionale Puglia e Basilicata dell'Agenzia del Demanio al n. 2023/22674 del 21/12/2023.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Precisazione iniziale, premesse e documenti.

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del contratto, così come gli atti ivi richiamati oltre a quelli allegati.

I seguenti documenti, anche quelli non materialmente allegati, fanno parte integrante del contratto:

- 1) capitolato speciale, allegato sotto la lettera **B**;
- 2) elaborati tutti di progetto esecutivo, incluse le relazioni;
- 3) l'elenco dei prezzi unitari, allegato sotto la lettera **C**;
- 4) i piani di sicurezza;
- 5) il cronoprogramma;
- 6) le polizze di garanzia;
- 7) la scheda fornitore, allegata sotto la lettera **D**.
- 8) Parere del Ministero della Cultura- Soprintendenza

Archeologia, belle arti e paesaggio per la città

Metropolitana di Bari Prot. 1496-p del 07/02/2023

acquisito al Protocollo della DR Puglia e Basilicata

dell'Agenzia del Demanio al n 2053/2023 del 07/02/2023

allegato sotto la lettera **E**

Le parti e, in particolare, l'appaltatore, ad ogni effetto confermano che tutti i documenti sopra citati sono ben noti alle stesse e, si trovano depositati agli atti della stazione appaltante.

L'Appaltatore dichiara di ben conoscere tutti i documenti ed elaborati sopra elencati, di esserne perfettamente consapevole con particolare riferimento a quelle parti ed aspetti rilevanti per l'esecuzione delle prestazioni affidate col presente contratto ai sensi e per gli effetti dello stesso e di quanto ivi richiamato, delle disposizioni normative rilevanti. L'Appaltatore dichiara, quindi, di accettare senza riserva alcuna i predetti documenti ed elaborati, inclusi il quadro economico e quelli relativi all'attività progettuale svolta in precedenza ed all'attività propedeutica alla stessa.

Articolo 2 - Oggetto del contratto

L'Agenzia affida all'appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, il servizio di rimozione dei rifiuti presenti presso il complesso demaniale denominato Torre Tresca scheda della proprietà statale BAB0342

consistente in:

a) rimozione e conferimento a discarica del materiale che in sede di caratterizzazione preliminare ha evidenziato la non conformità ai limiti indicati nel D.lgs. 152/06 - Parte IV All.5 -Tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e Tab. 1/B (Siti ad uso Commerciale e Industriale), nonché di quelli che sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato 6 del D.lgs. 13/01/2003 n. 36 così come introdotto dal D.lgs. 03/09/2020 n.121, presentano un eluato non conforme alle concentrazioni fissate in tabella 2 dell'Allegato 4 del citato Decreto (nel capitolato AREE B di colore rosso);

b) scavo selettivo, anche mediante l'utilizzo di mezzi di ridotte o medie dimensioni, quali escavatori dotati di benna vagliatrice, e separazione, a seguito di identificazione visiva, delle varie tipologie di materiali con appositi operatori a terra (in capitolato AREE A di colore blu e scotico superficiale superiore di 20 cm su tutta l'area);

c) smaltimento presso impianti di discarica autorizzati dei materiali classificabili come rifiuti misti da attività di costruzione/demolizione non riutilizzabili.

L'appaltatore si impegna all'esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o richiamati, nel rispetto della propria autonomia imprenditoriale e con l'utilizzo di sistemi operativi e

soluzioni organizzative maggiormente idonei, efficaci ed economici per raggiungere pienamente gli obiettivi della stazione appaltante.

Art. 3 - Tempi di esecuzione, penali e sospensioni del servizio

L'Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio entro 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi computati secondo le vigenti disposizioni normative e cronoprogramma di progetto posto a base di gara e decorrenti dal formale avvio disposto dal Direttore dell'esecuzione.

Si richiama integralmente quanto previsto dall'art. 13 del capitolato speciale d'appalto.

Le attività sono soggette al certificato di ultimazione delle prestazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 comma 2 lett. n) dell'All. II.14 del D. Lgs. 36/2023. Le prestazioni saranno altresì soggette a collaudo, ai sensi delle previsioni del capitolato speciale di appalto, agli effetti delle vigenti disposizioni in materia.

Entro 20 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante il cronoprogramma dettagliato dei servizi richiesti nel capitolato.

Per ogni giorno di ritardo delle prestazioni contrattuali come sopra individuate e rispetto alla scadenza pure sopra individuata, si applica una penale pari all'uno per mille (1

per mille) dell'ammontare netto contrattuale, senza che le penali complessivamente possano superare il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 126 del D.lgs. 36/2023. Resta salvo il risarcimento del maggior danno.

Si richiamano integralmente gli artt. 14 e 17 del Capitolato Tecnico-Prestazionale.

Restano salve eventuali sospensioni del servizio conformemente a quanto previsto dall'art. 121 del d.lgs. 36/2023 e dall'art 16 del Capitolato Speciale d'appalto.

Articolo 4 - Corrispettivi e pagamenti.

L'importo contrattuale è pari a complessivi euro duemilioniduecentosessantunomilasettecentonovantasette/00 (€ 2.261.797/00) oltre iva, di cui € 22.129,95 quali oneri della sicurezza ed € 688.041,56 quale costo della manodopera.

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale suddetto, tutti gli oneri concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto ed ogni opera, attività e fornitura e prestazione in genere che si renderà necessaria per l'esecuzione ed il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari o, in ogni caso, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste per l'esecuzione.

In conseguenza di quanto sopra, il corrispettivo rimane fisso e invariabile per la parte a corpo del presente appalto.

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, Il compenso è aggiornato, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici indicati nell'articolo 60, comma 3 lett. b del Codice, in conformità al punto 4.3 del disciplinare di gara. Resta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di modifiche contrattuali.

Relativamente all'anticipazione del corrispettivo trovano applicazione l'art 125 del Codice e l'art 25 del Capitolato speciale d'appalto.

Per le modalità di pagamento si rinvia a quanto previsto nell'art.28 del Capitolato Speciale d'Appalto, da intendersi qui integralmente richiamato.

Gli acconti sul corrispettivo contrattuale saranno corrisposti in conformità a quanto stabilito nell'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto e secondo le modalità indicate all'art. 125 del D. Lgs. 36/2023 ed in particolare:

- il DEC adotterà apposito stato di avanzamento della prestazione, subordinatamente all'accertamento positivo delle condizioni contrattuali specificate nel capitolato;

- emesso lo stato di avanzamento, il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore e di eventuali subappaltatori, adotterà il certificato di pagamento;

- la stazione appaltante, ricevuto il certificato di pagamento da parte del RUP, provvederà al pagamento.

Qualora l'Agenzia, per proprie esigenze, dovesse recedere dal presente contratto, all'affidatario verrà riconosciuto il pagamento di quanto effettivamente eseguito, sulla base della ripartizione percentuale di cui al presente articolo.

Resta fermo, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023, che sulle rate di acconto saranno applicate le ritenute ivi previste.

Ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 36/2023, all'esito positivo del collaudo, il RUP rilascerà il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo, sempre previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore ed eventuali subappaltatori; all'esito del certificato di pagamento, la stazione appaltante provvederà al pagamento della rata di saldo, ferma l'applicazione della disposizione dell'art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023 con riferimento alle ritenute ivi previste.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione delle prestazioni, ai sensi dell'art. 1666 comma secondo del c.c.

Il pagamento della rata di saldo, ai sensi e per gli effetti dell'art.117 comma 9 del d. Lgs. 36/2023 è subordinato alla costituzione della cauzione o garanzia ivi prevista.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovrà essere intestata all'Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, via Barberini n. 38, Cap 00187 Roma, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice IPA W1QVHY, il numero di ODA 2023004460, il CIG: 99483706A1- il CUP: G97B2000281000, nonché il numero di riferimento del presente atto e la dicitura "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972" (Split Payment). Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura per il tramite del SDI.

Quanto dovuto sarà liquidato previa verifica della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nei termini di legge, sul conto corrente dedicato indicato nella "Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010" compilata dall'Appaltatore, allegata entrambe al presente contratto sotto la lettera "D". Ai fini dei pagamenti, la Stazione

Appaltante effettuerà le verifiche di cui all'art. 48 bis del

D.P.R. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M.

40/2008.

Si richiama altresì quanto previsto dall'art 29 del

Capitolato Speciale d'appalto.

L'appaltatore, in piena consapevolezza, in relazione alle

disposizioni dell'art. 9 del D. Lgs. 36/2023, assume

volontariamente il rischio di circostanze straordinarie e

sopravvenute e imprevedibili, ai sensi e per gli effetti

previsti da tale disposizione.

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con

il corrispettivo contrattuale di cui al comma 1, tutti gli

oneri concernenti le prestazioni oggetto del presente

contratto ed ogni opera, attività e fornitura e prestazione

in genere che si renderà necessaria per l'esecuzione del

servizio ed il rispetto di disposizioni normative e

regolamentari o, in ogni caso, opportuna per un corretto e

completo adempimento delle obbligazioni previste per

l'esecuzione del servizio.

L'Aggiudicatario si impegna altresì a comunicare alla

Stazione Appaltante ogni eventuale variazione relativa al

conto comunicato ed ai soggetti autorizzati ad operare su di

esso entro 7 giorni.

L'inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce

ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi

dell'art. 1456 c.c.

Restano salve le disposizioni inderogabili di legge.

Articolo 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 136/2010, l'appaltatore ad ogni effetto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla già menzionata legge 136/2010, obblighi di cui l'appaltatore si dichiara perfettamente edotto e consapevole.

L'appaltatore, pertanto, è obbligato ad utilizzare ai fini del presente contratto il conto corrente dedicato indicato nelle "scheda fornitore e comunicazione ex art. 3 legge 136/2010", che si allega sotto la lettera "B", dalla quale risultano i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul conto medesimo.

L'appaltatore, inoltre, deve comunicare alla stazione appaltante, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'appaltatore è obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera degli operatori economici a qualsiasi titolo interessati ai servizi affidati, a pena di nullità dei medesimi contratti, un'apposita clausola con la quale le parti degli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge 136/2010; l'appaltatore è

obbligato a comunicare tempestivamente alla stazione

appaltante i contratti in parola per la verifica di cui

all'art. 3 comma 9 l. 136/2010.

In caso di inadempimento della propria controparte

contrattuale (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi

di tracciabilità finanziaria, l'appaltatore deve darne

immediata comunicazione alla SA ed alla Prefettura - Ufficio

Territoriale del Governo di Bari e deve risolvere il rapporto

contrattuale con i subappaltatori e subcontraenti.

In caso di cessione del credito derivante dal presente

contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi

previsti per l'appaltatore nel presente articolo e ad

anticipare gli eventuali pagamenti all'appaltatore mediante

bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

L'appaltatore, pertanto, è obbligato ad avvisare ed informare

compiutamente il cessionario a tali fini.

Ferma la specifica disposizione di cui l'art. 3 comma 9bis

l. 136/2010, l'inadempimento di obblighi, doveri ed impegni

in materia di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce

causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456

c.c.

Articolo 6 - Risoluzione del contratto e recesso

Ferme le norme di legge in materia di risoluzione del

contratto (art. 122 del D.Lgs. 36/2023), le parti convengono

che il contratto potrà essere risolto dall'Agenzia del

Demanio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.,

quando ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi:

a) inadempimento commesso successivamente a tre inadempienze,

anche di diversa natura, oggetto di distinte contestazioni

scritte;

b) applicazione di penali per un importo totale superiore al

dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale complessivo;

c) mancata reintegrazione della garanzia definitiva;

d) inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari;

e) inosservanza delle disposizioni di cui al d.lgs. 231/2001,

al modello di organizzazione, gestione e controllo adottato

dall'Agenzia, al codice etico o comportamento tale da esporre

l'Agenzia medesima al rischio di sanzioni previste dal citato

d. lgs. 231/2001;

f) violazione di norme riguardanti il subappalto ovvero il

divieto di cessione a terzi del contratto;

g) violazione degli impegni anticorruzione assunti con il

patto di integrità presentato in sede di partecipazione al

concorso;

h) violazione degli obblighi in materia di protezione dei

dati personali e in materia di riservatezza di cui,

rispettivamente, agli articoli 11 e 12 del presente contratto

ed alle altre disposizioni in materia.

La risoluzione in tali casi opera allorquando l'Agenzia

comunichi all'appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva, a mezzo PEC o raccomandata a.r.

In caso di risoluzione sarà corrisposto all'appaltatore il prezzo contrattuale del servizio effettuato, detratte le eventuali penalità e gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore il contratto e sempre salvo il maggior danno.

La stazione appaltante può recedere dal contratto, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D. Lgs. 36/2023 e dall'art. 20 del capitolato tecnico-prestazionale.

Art. 7 - Modello di gestione ed organizzazione ai sensi del d.lgs. 8/6/2001 n. 231, impegno e codice etico, patto di integrità e monitoraggio dei rapporti intercorrenti tra l'Agenzia del Demanio e l'appaltatore ai fini dell'anticorruzione.

1. L'appaltatore si impegna ad osservare il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d. lgs. 231/2001 dell'Agenzia del Demanio, reperibile sul sito istituzionale, a tenere un comportamento in linea con il relativo impegno e codice etico (anch'essi reperibili sul sito istituzionale) e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.

L'inosservanza di tali impegni, così come degli obblighi

di cui al patto di integrità sottoscritto per la partecipazione alla procedura di affidamento, costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

L'appaltatore si impegna a manlevare l'Agenzia da eventuali conseguenze economiche negative, a qualunque titolo, che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.

L'intervenuto per l'appaltatore, in via sostitutiva di certificazione e atto di notorietà, consapevole delle responsabilità penali derivanti da falsità in atti e dichiarazioni mendaci anche ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi delle norme di cui al medesimo D.P.R. 445/2000, dichiara che: l'appaltatore medesimo

(come sopra definito e quindi con riferimento a tutti i soggetti che fanno parte del raggruppamento) non è sottoposto alle sanzioni interdittive, anche in via temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del d.lgs. 231/2001; che non sussistono relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra titolari, amministratori, soci e dipendenti dell'appaltatore medesimo da un lato e dirigenti e dipendenti dell'Agenzia del Demanio dall'altro; non sono state corrisposte o promesse da parte dell'appaltatore

utilità, regalie o compensi di alcun tipo a dipendenti dell'Agencia per facilitare la conclusione del presente contratto o l'esecuzione dello stesso; l'appaltatore non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né ha attribuito alcun tipo di incarico a ex dirigenti e dipendenti dell'Agencia del Demanio che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Agencia del Demanio; l'appaltatore non è stato destinatario di provvedimenti interdittivi di cui all'art. 53/16ter del d.lgs. 165/2001.

L'appaltatore dichiara inoltre di essere consapevole che è vietata la corresponsione, diretta o a mezzo di intermediario, a dipendenti ovvero a componenti degli organi sociali dell'Agencia di parte o tutto il corrispettivo derivante dal presente contratto.

Articolo 8 - Cessione del contratto, cessione del credito e subappalto.

E' vietato all' appaltatore cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119/1 d.lgs. 36/2023, con le salvezze ivi previste.

L'eventuale cessione stipulata in violazione del predetto divieto è nulla ed è motivo di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle

prestazioni comprese nel contratto è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 120 del d.lgs. 36/2023 e secondo le disposizioni contenute nei documenti richiamati e allegati al presente contratto.

Articolo 9 - Obblighi dell'appaltatore e responsabilità verso i terzi

L'appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza professionale, nel rispetto delle norme vigenti e secondo disposizioni, condizioni, modalità e termini previsti nel presente contratto e nei documenti in esso richiamati e ad esso allegati.

Fermo quanto previsto nel precedente comma, l'appaltatore si obbliga, altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché in materia di sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;

b) ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili nel luogo in cui si svolge il servizio, nonché da successive modifiche e integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località di svolgimento delle prestazioni;

c) a comunicare all'Agenzia del Demanio ogni informazione rilevante

inerente allo svolgimento delle prestazioni;

d) a comunicare all'Agenzia del Demanio, non oltre 15 giorni dalla conoscenza della circostanza, ogni modificazione degli assetti dell'impresa, degli organismi tecnici e amministrativi con riferimento all'appaltatore; a fornire, nei predetti casi, ove necessario, tutta la documentazione per la verifica dei requisiti rilevanti, fermi restando ulteriori adempimenti e verifiche prescritti;

e) ad organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento delle prestazioni in conformità ai tempi e alle modalità previste nel contratto e nei documenti richiamati;

e) a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme applicabili;

f) a reintegrare entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta la garanzia definitiva nel caso in cui l'Agenzia del Demanio abbia dovuto rivalersi sulla stessa ed a comunicare senza ritardo alla stazione appaltante ogni variazione rilevante della garanzia definitiva

g) al mantenimento della copertura assicurativa per la responsabilità professione ed a comunicare alla stazione appaltante ogni variazione rilevante della stessa;

h) ad osservare le direttive impartite dal RUP, dal DEC e dalla stazione appaltante in genere nella esecuzione del contratto;

i) a dare preventiva comunicazione alla stazione appaltante di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che, in caso di inosservanza di detto obbligo, l'Agenzia ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.;

l) a consentire all'Agenzia di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del servizio ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

m) al pieno rispetto di norme, disposizioni ed istruzioni relative alla tutela dei beni culturali, ove applicabili.

L'appaltatore solleva e manleva la SA: da ogni eventuale responsabilità e conseguenza economica negativa, anche rispetto a terzi ed anche a titolo di responsabilità civile, in qualunque modo connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività affidate, incluso quelle derivanti dall'utilizzo di mezzi, attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio; da qualunque azione intentata da terzi per fatti dell'appaltatore con riferimento all'esecuzione del presente contratto.

Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla stazione

appaltante per furti, dispersioni o danni a materiali ed attrezzature dell'appaltatore verificatisi presso il luogo di svolgimento delle prestazioni.

Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della stazione appaltante oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale salve le disposizioni inderogabili di Legge.

Art. 10 - Norme alle quali si rinvia

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dai documenti allegati e richiamati, le parti concordemente rinviano alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, nonché al codice civile per quanto applicabile.

Rimangono salve tutte le disposizioni inderogabili di legge applicabili al presente contratto.

Articolo 11 - Controversie e foro competente.

Salve le norme inderogabili di legge in materia di giurisdizione e competenza, le parti convengono che eventuali controversie relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto saranno devolute in via esclusiva all'Autorità Giudiziaria del Foro di Bari.

Nessun interesse a nessun titolo decorrerà sulle somme che potranno essere trattenute dall'Agenzia finché ogni controversia non sia stata risolta.

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali.

Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 30/6/2003 n. 196 e dal Regolamento del Parlamento Europeo 27/4/2016 2016/679, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e finalità dei trattamenti dei dati personali derivanti dall'esecuzione del contratto e di essere consapevoli di diritti ed obblighi alle stesse conferite dalla richiamata normativa che si impegnano a rispettare pienamente.

L'Agenzia del Demanio tratterà i dati in proprio possesso esclusivamente per le finalità connesse al presente contratto, per la durata del medesimo, garantendo sicurezza e riservatezza, salvo quanto dovuto per l'adempimento di obblighi di legge e doveri istituzionali.

L'appaltatore dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del predetto Regolamento.

Le parti medesime si danno atto della correttezza e rispondenza al vero dei dati di cui sopra, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una non corretta imputazione dei dati medesimi negli archivi elettronici e cartacei.

L'appaltatore dichiara di essere informato sugli obblighi di pubblicazione e comunicazione previsti dalle vigenti leggi in capo alla stazione appaltante ed esprime consenso alle pubblicazioni e comunicazioni dovute o comunque

necessarie in relazione al presente contratto.

5. Fermo quanto previsto nei commi che precedono, ove occorra, le parti esprimono il proprio consenso al trattamento dei dati in relazione alle finalità connesse al presente contratto e l'appaltatore si impegna al pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali nello svolgimento del servizio, sotto pena di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 13 - Obblighi di riservatezza

Si richiama l'art. 25 del capitolato tecnico-prestazionale, da intendersi integralmente trascritto.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione, del presente servizio.

Art. 15 - Spese inerenti il contratto e clausola fiscale.

Ogni spesa ed onere fiscale che fosse dovuto, incluse bollo e registro, ed ogni altra inerente il contratto sono a carico dell'appaltatore così come tasse, imposte, contributi e spese di ogni genere gravanti sulla prestazione, salvi obblighi di legge in materia di I.V.A. e contributi previdenziali.

Il presente contratto, in considerazione dell'importo dello stesso, risulta soggetto all'imposta di bollo per euro duecentocinquanta/00 (€ 250,00), ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 comma 10 del D. Lgs. 36/2023,

dell'art. 1 e della Tabella A dell'All. I.4 del medesimo D. Lgs. 36/2023. La suddetta imposta è evasa secondo le indicazioni della Circolare 22/E del 28/7/2023 dell'Agenzia delle entrate.

Il presente contratto, stipulato per scrittura privata non autenticata e che prevede prestazioni soggette ad imposta sul valore aggiunto, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 d.P.R. 131/1986.

Articolo 16 - Domicilio delle parti.

Le parti convengono che tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto ed il rapporto che ne deriva si dovranno svolgere a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- per la stazione appaltante:
dre.pugliabasilicata@pce.agenziademanio.it;
- per l'appaltatore: decristofarosrl@pec.it

Per il caso di mancato funzionamento degli strumenti telematici, le parti eleggono il domicilio come di seguito specificato:

- la SA presso l'ufficio di Bari dell'Agenzia del Demanio, in via Giovanni Amendola 164/D;
- l'appaltatore, presso Lucera (FG), via c.da Montaratro S.P. 109 km 28,00 snc

Le parti si obbligano a comunicare tempestivamente le variazioni dei predetti recapiti.

Le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare allegati ed altri documenti richiamati nel contratto.

La firma elettronica del legale rappresentante dell'appaltatore del documento che si allega al presente contratto sotto la lettera "F" significa anche, con piena consapevolezza e cognizione, specifica approvazione per iscritto, ove occorra, delle disposizioni ivi riportate.

Il presente contratto consta di 31 intere pagine a video, e quanto sin qui della trentaduesima, oltre le menzioni delle sottoscrizioni finali e gli allegati.

Per l'Agenzia del Demanio - ing. Davide Ardito (firma digitale)

ARDITO DAVIDE

2023.12.28 17:06:05

CN=ARDITO DAVIDE
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT.063409810

Per l'appaltatore - Francesco De Cristofaro (firma digitale)

RSA/2048 bits


DE CRISTOFARO SRL
Legale Rappresentante

Firmato digitalmente da:
DE CRISTOFARO
FRANCESCO
Luogo: Lucera
Data: 28/12/2023
16:53:45

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto da parte del concorrente e presentato unitamente alla documentazione amministrativa.

In caso di partecipazione in forma plurima (RTI/ConSORZI ordinari sia costituiti che costituendi) il Patto deve essere firmato dal legale rappresentante/procuratore speciale di ogni componente.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 co. 1 lett. f) del Codice che partecipano in proprio il Patto deve essere firmato dal legale rappresentante/procuratore speciale del consorzio.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 co. 1 lett. f) del Codice che partecipano per alcune consorziate il Patto deve essere firmato dal legale rappresentante/procuratore speciale del consorzio e delle singole consorziate esecutrici.

PATTO DI INTEGRITA'

In relazione alla procedura aperta – ai sensi dell'art. 71 del d.36lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. - per l'affidamento del servizio di rimozione, raccolta, selezione, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti presenti nel compendio di proprietà dello Stato denominato "Torre Tresca" sito in Bari - Scheda Patrimoniale BAB0342, CUP: G97B20002810001 - CIG: 99483706A1

tra

l'Agenzia del Demanio

e

Il/La sottoscritto/a De Cristofaro Francesco nato/a a [REDACTED] il [REDACTED] CF [REDACTED] residente a [REDACTED] in [REDACTED] in qualità di:

(se del caso) legale rappresentante

(se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata

dell'operatore economico De Cristofaro (indicare la denominazione sociale) S.r.l. (indicare la forma giuridica), con sede legale in Lucera (FG) Via c.da Montaratro S.P. 109 km 28,00 n. snc CF e P.IVA 03639530710

VISTO

- l'art. 1 co. 17 della L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" il quale dispone che "le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara";

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell'Agenzia del Demanio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Agenzia del Demanio e l'operatore economico di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Art. 2 - Durata

Il presente Patto e le relative sanzioni, di seguito indicate all'art. 5, sono applicabili fino alla completa esecuzione del contratto, al quale verrà formalmente allegato il presente documento, per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 3 - Obblighi a carico dell'operatore economico

Ai fini della formalizzazione dell'affidamento, l'operatore economico:

- dichiara di non essere intervenuto nel procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto delle prestazioni contrattuali al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Agenzia;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, per facilitare l'affidamento e/o gestione del contratto e si impegna altresì a non corrispondere né promettere di corrispondere altra ricompensa, vantaggio o beneficio per le sudette finalità;
- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento e/o gestione del contratto;
- si impegna a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative al presente affidamento;
- dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 53 co. 16 ter del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Agenzia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- dichiara di essere consapevole che, qualora emerga la situazione di cui al punto precedente, essa determinerà la nullità del contratto e il divieto di contrarre con l'Amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo;
- dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 1 co. 9 lett. e) L. 190/2012, per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che:

non sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia del Demanio;

ovvero

sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia del Demanio, che, tuttavia, non hanno determinato alcun vantaggio per facilitare l'affidamento del servizio e si impegna, altresì, ad evitare che tali rapporti determinino eventuali benefici nella fase di esecutiva del contratto;

- si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex D.Lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto;

- si obbliga ad inserire identiche clausole di integrità ed anti-corruzione negli eventuali contratti di subappalto;
- si impegna a denunciare alle Autorità competenti ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto.

Art. 4 - Obblighi a carico dell'Agenzia

L'Agenzia si impegna ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale coinvolto, a vario titolo, nel procedimento di scelta del contraente e nella fase esecutiva del contratto, in caso di accertata violazione dei principi di lealtà e correttezza dell'agire assunti con il presente Patto.

L'Agenzia assume l'esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, per facilitare, sia direttamente che indirettamente, l'affidamento e/o gestione del contratto.

L'Agenzia si obbliga a garantire adeguata pubblicità degli atti inerenti il presente affidamento secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 5 - Violazione del Patto di Integrità

La violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del presente Patto di integrità da parte dell'operatore economico potrà comportare, in ragione della fase in cui è accertato l'inadempimento: la risoluzione del contratto con conseguente contestuale segnalazione del fatto all'Anac.

La violazione delle obbligazioni assunte viene dichiarata dall'Agenzia a conclusione di un apposito procedimento di verifica, con le garanzie del contraddittorio per l'operatore economico interessato. L'Agenzia comunica l'avvio del procedimento d'ufficio all'operatore economico tramite comunicazione, a mezzo PEC, contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. L'Agenzia, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla violazione.

Art. 6 - Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Patto di Integrità tra l'Agenzia ed i concorrenti ovvero tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente in relazione al tipo di violazione.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente da: il Legale Rappresentante Francesco De Cristofaro



AGENZIA DEL DEMANIO

AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Puglia e Basilicata

PROGETTO ESECUTIVO PER GLI INTERVENTI DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI PRESENTI PRESSO IL COMPLESSO DEMANIALE DENOMINATO "TORRE TRESCA", SITO ALLA CONTRADA TORRE TRESCA DI BARI ED ALLIBRATO ALLA SCHEDA PATRIMONIALE DEI BENI DEMANIALI DELLA PROVINCIA DI BARI AL N. BAB0342

R.U.P.:

Ing. Angelo LABELLARTE

PROGETTO:

STUDIO DI INGEGNERIA PER L'AMBIENTE
Ing. ANTONELLA LOMORO
via Melo 182 BARI
capogruppo mandataria



ENGEO soc. coop. a r.l.
Sede legale: Via Volga presso Fiera del Levante pad.129
70100 Bari (BA) - P.IVA 08060810721

Dott. Ing. Sebanino GIOTTA
Dott. Ing. Fabio PACCAPELO



Alpha Engineering. S.r.l.s.
Piazzale Dante Alighieri n.5 Taranto
Ing. Luigi CANNIZZO
mandante



Dott. Geol. Pietro PEPE
mandante



ALLEGATO

R.7.1

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SCALA:

...

DATA: MAGGIO 2022

AGGIORNAMENTO	DATA	DESCRIZIONE
rev. 01	APR 2023	Revisione a seguito ottenimento autorizzazione e aggiornamento al nuovo Prezzario Puglia Marzo 2023
rev. 02	SET 2023	Revisione a seguito adeguamento a categoria requisiti

APPALTO LAVORI E SERVIZI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI PRESENTI PRESSO IL COMPLESSO DEMANIALE DENOMINATO "TORRE TRESCA", SITO ALLA CONTRADA TORRE TRESCA DI BARI	
CUP:	CIG:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Contratto a corpo e misura – Appalto di Lavori e Servizi

		<i>importi in euro</i>
1	Importo Lavori di gestione cantiere, movimentazione, raccolta e selezione rifiuti, rimodellamenti (soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.362.023,32
2	Importo Servizi per trasporti e conferimenti rifiuti, indagini, sondaggi e analisi di laboratorio (soggetti a ribasso d'asta)	€ 3.377.259,72
3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 22.129,95
A	Totale appalto (1 + 2 + 3)	€ 4.761.412,99

Il responsabile del servizio

Il progettista

Il responsabile del procedimento

ABBREVIAZIONI

- **Codice dei contratti:** Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della L. 78 del 21/06/22, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici
 - **Decreto 7 marzo 2018, n. 49** Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) e del direttore dell'esecuzione».
 - **Regolamento generale:** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, nelle parti non abrogate;
 - **R.U.P.:** Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/16;
 - **Decreto n. 81 del 2008:** decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - **DEC:** direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché le opere siano eseguite a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto, nonché agli accertamenti in corso d'opera, alla misurazione e alla contabilizzazione delle parti d'opera eseguite, in ottemperanza agli artt. 101, comma 3, e 111, comma 1, del D.lgs. 50/2016 nonché al D.M. 7 marzo 2018 n. 49;
 - **DL:** l'ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC), tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi degli articoli 111 e 216 comma 17 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché al D.M. 7/03/18 n. 49;
 - **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva previsto dall'articolo 196 del Regolamento generale;
 - **SOA:** l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
 - **Stazione appaltante:** il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza o da una Stazione unica appaltante, per Stazione appaltante si intende l'Amministrazione aggiudicatrice, l'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che sottoscriverà il contratto;
 - **Appaltatore:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che si è aggiudicato il contratto;
 - **PSC:** il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
 - **POS:** il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;
 - **Costo del personale o manodopera:** il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui all'articolo 39, comma 3, del Regolamento, nonché all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
 - **Oneri di sicurezza:** gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a.2), del Regolamento, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014);
 - **D.Lgs. 152/2006:** Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale
 - **CER:** Codice Europeo dei Rifiuti riportato nell'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006.
- N.B. I riferimenti normativi al Codice dei Contratti D.lgs. 50/2016 devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti di cui al D.lgs. 36/2023.**

INDICE

PARTE I - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO	6
CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	6
Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO	6
Art. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO	7
Art. 3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	8
Art. 4. CATEGORIE DEI LAVORI - REQUISITI SPECIFICI PER LA PARTECIPAZIONE	8
Art. 5. CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE. CATEGORIE CONTABILI	9
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE	10
Art. 6. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO	10
Art. 7. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	11
Art. 8. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	12
Art. 9. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'APPALTATORE, MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE, RISOLUZIONE O MORTE DELL'APPALTATORE.....	12
Art. 10. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE.....	12
Art. 11. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE.....	13
Art. 12. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI	13
CAPO III – TERMINI PER L'ESECUZIONE	14
Art. 13. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI.....	14
Art. 14. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	16
Art. 15. PROROGHE E DIFFERIMENTI	17
Art. 16. SOSPENSIONI ORDINATE DAL DL E DAL RUP	17
Art. 17. PENALI PER RITARDO.....	19
Art. 18. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE, PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....	19
Art. 19. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	20
Art. 20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI.....	21
CAPO IV – CONTABILIZZAZIONE E DISCIPLINA ECONOMICA DEI LAVORI	21
Art. 21. LAVORI/SERVIZI A CORPO	22
Art. 22. LAVORI/SERVIZI A MISURA	22
Art. 23. EVENTUALI LAVORI/SERVIZI IN ECONOMIA – DM 49/2018	23
Art. 24. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA	23
CAPO V DISCIPLINA ECONOMICA	23
Art. 25. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	23
Art. 26. PAGAMENTI IN ACCONTO	24
Art. 27. PAGAMENTI A SALDO.....	25
Art. 28. FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI.....	26
Art. 29. RITARDI NEI PAGAMENTI	27
Art. 30. REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO	27
Art. 31. ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI	28
Art. 32. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	28
CAPO VI – CAUZIONI E GARANZIE	28
Art. 33. GARANZIA PROVVISORIA	28
Art. 34. GARANZIA DEFINITIVA	29
Art. 35. RIDUZIONE DELLE GARANZIE	31

Art. 36. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	31
CAPO VII – DISPOSIZIONI PER L'ESECUTORE	33
Art. 37. VARIAZIONE DEI LAVORI/SERVIZI	33
Art. 38. VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI	35
Art. 39. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	36
CAPO VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	37
Art. 40. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA	37
Art. 41. NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE	38
Art. 42. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	38
Art. 43. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO.....	39
Art. 44. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.....	39
Art. 45. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	40
CAPO IX – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	40
Art. 46. SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI.....	40
Art. 47. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	42
Art. 48. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....	44
CAPO X– CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO.....	45
Art. 49. ACCORDO BONARIO	45
Art. 50. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	46
Art. 51. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.....	46
Art. 52. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA	47
Art. 53. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI	48
CAPO XI– DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....	51
Art. 54. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE.....	51
Art. 55. TERMINI PER IL COLLAUDO FINALE	51
Art. 56. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	52
CAPO XII – NORME FINALI	53
Art. 57. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	53
Art. 58. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE - MODALITÀ DI ESECUZIONE.....	56
Art. 59. CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI.....	57
Art. 60. MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE.....	58
Art. 61. UTILIZZO DI MATERIALI RICICLATI	59
Art. 62. TERRE E ROCCE DA SCAVO	59
Art. 63. ACCESSI AL CANTIERE E CUSTODIA DEL CANTIERE	59
Art. 64. CARTELLO DI CANTIERE.....	59
Art. 65. EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO	60
Art. 66. TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI.....	60
Art. 67. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	61
Art. 68. PROPRIETÀ E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE	61
Art. 69. GARANZIE E ADEGUAMENTI TECNOLOGICI. PRIVATIVE, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE.....	62
Art. 70. DISCIPLINA ANTIMAFIA.....	62
Art. 71. PROTOCOLLO LEGALITÀ.....	62
Art. 72. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	62
Art. 73. PATTO DI INTEGRITA', PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORIMENTALI.....	63

Art. 74.	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	63
Art. 75.	COMUNICAZIONI, REFERENTI DI CONTRATTO ED ELEZIONE DI DOMICILIO	63
PARTE II – PRESCRIZIONI TECNICHE NORMATIVE PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE		65
CAPO XIII - PRESCRIZIONI TECNICHE NORMATIVE.....		65
Art. 76.	Specificazione delle prescrizioni tecniche	65
Art. 77.	Natura delle attività.....	65
Art. 78.	Definizione tecnica ed economica dell’oggetto dell’appalto	66
Art. 79.	Prescrizioni generali di svolgimento delle attività	67
Art. 80.	Materiali ed attrezzature utilizzate	68
Art. 81.	Decespugliamento in area lavori	68
Art. 82.	Apprestamenti di cantiere	68
Art. 83.	Installazione di pesa automezzi in cantiere	69
Art. 84.	Installazione di lavar ruote.....	69
Art. 85.	Caratterizzazione e analisi del materiale e controllo qualità	70
Art. 86.	Operazioni di raccolta materiale	70
Art. 87.	Carico sui mezzi	70
Art. 88.	Trasporto.....	70
Art. 89.	Recupero/Smaltimento del materiale	71
Art. 90.	Controllo polveri e sistema di abbattimento delle stesse.....	72
Art. 91.	Condizioni generali di accettazione - prove di controllo sui materiali	72
Art. 92.	Aree di stoccaggio.....	72
Art. 93.	Rinvenimenti durante gli scavi.....	73
Art. 94.	Monitoraggio parametri chimico fisici post intervento	73
Art. 95.	Sondaggi matrice suolo post intervento.....	74
Art. 96.	Campionamento suolo	75
CAPO XIV PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO		76
Art. 97.	Responsabilità	76
Art. 98.	Disposizioni generali antinfortunistiche	76
Art. 99.	Apprestamenti e sistemi di protezione per la sicurezza	77
CAPO XV PRESCRIZIONI PER OPERE PROVVISORIALI, NOLI, TRASPORTI E COLLOCAMENTO IN OPERA		77
Art. 100.	Opere provvisoriali.....	77
Art. 101.	Noleggi.....	77
Art. 102.	Norme generali per il collocamento in opera	77

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PARTE I - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO

CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'oggetto dell'appalto consiste nella esecuzione dei lavori e servizi necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento è così individuato:
 - a) **Denominazione** conferita dalla Stazione Appaltante, come *infra* definita:
INTERVENTI DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI PRESENTI PRESSO IL COMPLESSO DEMANIALE DENOMINATO "TORRE TRESCA"
 - b) **Descrizione sommaria delle opere:**

Sulla base della situazione riscontrata nel corso degli ultimi rilievi ed indagini, sono stati definiti gli interventi funzionali così riassunti:

 1. rimozione e conferimento a discarica del materiale che in sede di caratterizzazione preliminare ha evidenziato la NON CONFORMITA' ai limiti indicati nel D.Lgs 152/06 - Parte IV All.5 - Tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e Tab. 1/B (Siti ad uso Commerciale e Industriale), nonché di quelli che sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato 6 del D.Lgs. 13/01/2003 n. 36 così come introdotto dal D.Lgs. 03/09/2020 n.121, presentano un eluato NON CONFORME alle concentrazioni fissate in tabella 2 dell'Allegato 4 del citato Decreto (AREE B di colore rosso);
 2. scavo selettivo, anche mediante l'utilizzo di mezzi di ridotte o medie dimensioni, quali escavatori dotati di benna vagliatrice, e separazione, a seguito di identificazione visiva, delle varie tipologie di materiali con appositi operatori a terra (AREE A di colore blu e scotico superficiale superiore di 20 cm su tutta l'area).
 3. smaltimento presso impianti di discarica autorizzati dei materiali classificabili come rifiuti misti da attività di costruzione/demolizione non riutilizzabili.

Si prevede la definizione di un piano di campionamento ed accumulo comprensivo di idonee procedure per il campionamento e la caratterizzazione dei materiali selezionati, in modo da diversificare le stesse a seconda che si tratti di:

 - A. terre e rocce da scavo (codice CER 170504);
 - B. rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione (codice CER 170904);
 - C. eventuali ulteriori tipologie di rifiuti (imballaggi, pneumatici fuori uso, ecc.);

I rifiuti caratterizzati saranno trattati, separatamente a seconda del codice CER ad essi attribuito, mediante un impianto di triturazione e vagliatura mobile cingolato completo di deferrizzatore con relativo personale specializzato addetto al funzionamento e alla manovra del mezzo. Successivamente al trattamento di recupero, ciascuna tipologia di rifiuto dovrà essere nuovamente campionata e caratterizzata prima della stesa in sito ai fini delle attività di riqualificazione ambientale, che consiste nel riempimento dei "vuoti" rimanenti dalle operazioni di scavo (Aree B di colore rosso) e nella ricostruzione superficiale dei livelli oggetto di scotico per ripristinare lo stato dei luoghi ex ante.
 - c) **L'ubicazione** dell'intervento è: Comune di Bari (BA) in località Torre Tresca.
3. Sono compresi nell'appalto:
 - a) l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, le provviste, gli oneri di conferimento necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto (di seguito, "**Capitolato Speciale**"), con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, con i relativi allegati, con

riguardo anche ai particolari costruttivi, delle relazioni geologiche ecc., dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

- b) Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore e recepite dalla Stazione Appaltante qualora presenti.
4. L'esecuzione dei lavori e dei servizi sono sempre e comunque effettuate secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
5. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 66, comma 4, del presente Capitolato sono stati acquisiti seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)	Codice Unico di Progetto (CUP)

6. Le opere devono intendersi "compiute", complete di noli, trasporti, ponteggi, opere provvisori e tutto quanto necessario a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, anche se non direttamente evidenziato negli elaborati di progetto, nel presente Capitolato e nel computo metrico. Nelle opere su menzionate sono altresì compresi gli oneri di trasporto, sgombero e allontanamento di detriti, l'opera di muratori, scarico ed accatastamento sul posto di lavoro con qualsiasi mezzo, l'uso di ponteggi ed impalcature e ogni altro onere per realizzare i lavori a perfetta regola d'arte. Per ogni categoria di lavori ed opere s'intende compresa ogni fornitura di materiali comunque occorrenti ed ogni onere, magistero e mezzo d'opera per darla compiuta e funzionante in ogni sua parte. L'eventuale picchettazione per l'esecuzione di tratti di impianti è compresa e compensata con la liquidazione delle categorie di lavoro.
7. Sono, altresì, implicitamente comprese, nei prezzi di appalto, tutte le lavorazioni e le forniture accessorie, necessarie per dare le rispettive opere perfettamente funzionanti ed agibili, anche se non dettagliatamente esplicitate nella descrizione dei prezzi suddetti o negli elaborati progettuali, quali mezzi di fissaggio, organi di raccordo e intercettazione, accessori come sportelli, carter, chiusini e relative verniciature e protezioni, formazione di fori, tracce, incassature e conseguenti chiusure e rifiniture, protezioni e riprese di tinteggiature o verniciature e simili. L'Appaltatore dovrà curare il ricevimento in cantiere dei materiali, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito o a piè d'opera, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Direzione (DL/DEC), come *infra* definita, e dovrà provvedere alla loro custodia e guardiania, oltre agli altri oneri che saranno elencati.
8. Rimane stabilito che sarà a carico dell'Appaltatore ogni responsabilità per smarrimenti, perdite, furti, incendi o qualsiasi eventuale danno, anche se successive all'accettazione delle forniture e dei materiali da parte della Direzione (DL/DEC).
9. Si fa presente che i riferimenti normativi al D.lgs. 50/2016 devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti di cui al D.lgs. 36/2023.

Art. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

	<i>Importi in euro</i>	A CORPO (C)	A MISURA (M)	TOTALE
1	Lavori (L)	€ 1.130.612,96	€ 231.410,36	1.362.023,32 €
2	Servizi (S)	€ 32.299,82	€ 3.344.959,90	3.377.259,72 €
3	Oneri di Sicurezza da PSC (OS)	€ 22.129,95		22.129,95 €
T	IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2 + 3)	€ 1.185.042,73	€ 3.576.370,26	4.761.412,99 €

2. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del

comma 1:

- a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
- b) importo dei servizi (S) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
- c) importo degli Oneri di Sicurezza (OS) determinato al rigo 3, della colonna «TOTALE»;

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

TABELLA 1		Importi in euro	Soggetti a ribasso	NON soggetti a ribasso
1	Lavori (L) e Servizi (S) (TOTALE)		€ 4.739.283,04	
2	Oneri di sicurezza da PSC (OS) (TOTALE)			€ 22.129,95

4. Ai sensi dell'articolo 32, co. 2 lettera b) e c), del Regolamento DPR 207/2010, l'incidenza delle spese generali e dell'utile di impresa sui prezzi unitari e sugli importi di cui al comma 1 è stato stimato dalla Stazione Appaltante nelle seguenti misure:
 - a) incidenza delle spese generali (SG): 15 %;
 - b) incidenza dell'utile di impresa (UT): 10 %.
5. Ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti, l'importo relativo ai costi della manodopera, pari a € 688.041,56 è compreso nell'importo dei lavori e dei servizi di cui alla Tabella n.1, punti 1 e 2.

Art. 3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato "**a corpo**" e "**a misura**" ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettere dddd) ed eeee) del D.gs 50/2016, 43, co. 6, del Regolamento DPR 207/2010 e articolo 14 comma 1 lettera b) del DM 7 marzo 2018 n. 49, nonché dell'articolo 59, co. 5 bis, del Codice dei contratti Dlgs 50/2016. L'importo del contratto, per la componente "a corpo" come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
2. Ai prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui all'art. 41 del Regolamento DPR 207/2010, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2, co. 2 e 3, del presente Capitolato.
3. I prezzi contrattuali dell'elenco dei prezzi unitari di cui al comma 2, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 39, del presente Capitolato.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2, co. 2 e 3, del presente Capitolato. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione Appaltante.
5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Art. 4. CATEGORIE DEI LAVORI - REQUISITI SPECIFICI PER LA PARTECIPAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento e in conformità all'allegato «A» al medesimo Regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali

«OG12» - Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale, per un importo pari a € 1.192.783,53 in classifica III.

I lavori appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente, indicati nel bando di, con i relativi importi, sono riportati nel seguito. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell'appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:

«OS25» - Scavi archeologici per un importo pari a € 169.239,79 classifica I.

Ai sensi dell'articolo 248 del Regolamento generale, le parti di lavoro di qualunque importo appartenenti alla categoria OS25 possono essere eseguite dall'appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei requisiti con una delle modalità di cui al punto 1.1) oppure al punto 1.2):

1.1) importo dei lavori analoghi a quelli scorporabili eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all'articolo 90, comma 1, del Regolamento generale;

1.2) attestazione SOA nella categoria pertinente come segue:

Categoria	Descrizione	Importo	% sul totale
OS25	Scavi archeologici	€ 169.239,79	3,571

2. La partecipazione alla gara pubblica è aperta a prestatori di lavori e servizi, singoli o raggruppati, in possesso delle iscrizioni alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per la categoria oggetto dell'appalto. Considerato che l'appalto prevede l'esecuzione di servizi che comprendono il prelievo, trasporto e recupero/smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, che sono definite, ex art.183 del D.Lgs. 152/2006, attività di gestione del rifiuto, il concorrente che intende partecipare alla gara di appalto del presente Capitolato Speciale d'Appalto dovrà dimostrare di essere **iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali**, istituito ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 152/2006, e regolato dal D.M. Ambiente n. 120 del 03/06/2014, alle categorie e classi riportate di seguito di cui all'allegato D della Delibera n. 5 del 03/11/2016 come modificata dalla Delibera n. 8 del 12/09/2017:

Categoria	declaratoria:	Classe
4	Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi	c) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate
5	Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi	f) inferiore a 3.000 tonnellate
9	Bonifica di siti	b) fino a € 9.000.000,00
10A	Bonifica dei beni contenenti amianto	e) fino a € 200.000,00

Si precisa che si è richiesta l'iscrizione alla categoria 10A e 5 nelle rispettive classi inferiori al fine di tutelare gli interessi della Stazione Appaltante visti i pregressi ritrovamenti nell'area di rifiuti classificati pericolosi.

Art. 5. CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE. CATEGORIE CONTABILI

1. I gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro di cui agli articoli 43, commi 6, 7 e 8 del D.P.R. n. 207 del 2010, e all'articolo 106 D.Lgs. n.50 del 2016, sono indicati nella tabella a seguire:

n.	Cat.	Descrizione delle categorie di lavorazioni omogenee	Importi (€)					Incidenza (%)
			Lavori	Servizi	di cui manodopera	Oneri PSC	Totale	
			« 1 »	« 2 »	« 3 »	« 4 »	« 1+2+4 »	
		A CORPO						
1	OG12	Preparazione e gestione del cantiere	199.680,92		54.233,49	22.129,95	221.810,87	4,659%
2	OG12	Movimenti rifiuti, raccolta, selezione	930.932,04		285.174,12		930.932,04	19,552%
3		Trasporti		24.660,00			24.660,00	0,518%
4		Indagini e sondaggi		7.639,82	3.832,73		7.639,82	0,160%
TOTALE LAVORI E SERVIZI A CORPO			1.130.612,96	32.299,82	343.240,34	22.129,95	1.185.042,73	24,888%
		A MISURA						
5		Trasporti		577.465,78	169.842,88		577.465,78	12,128%
6		Conferimenti		2.730.193,17			2.730.193,17	57,340%
7		Analisi di laboratorio		37.300,95	680,29		37.300,95	0,783%
8	OG12	Rimodellamenti	62.170,57		16.040,01		62.170,57	1,306%
9	OS25	Movimenti rifiuti, raccolta, selezione	169.239,79		158238,04		169.239,79	3,554%
TOTALE LAVORI E SERVIZI A MISURA			231.410,36	3.344.959,90	344.801,22	-	3.576.370,26	75,112%
TOTALE GENERALE DI APPALTO			1.362.023,32	3.377.259,72	688.041,56	22.129,95	4.761.412,99	100,000%

Importo soggetto a ribasso d'asta: **€ 4.739.283,04**

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: **€ 22.129,95**

- Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, non incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell'individuazione del "quinto d'obbligo".

CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO

- In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
- In caso di norme del Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
- L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Art. 7. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Sono parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a) il Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto Ministeriale 145/2000 negli articoli ancora in vigore, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente Capitolato Speciale comprese le tabelle allegate allo stesso;
 - c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo messo a base di gara;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, nonché l'offerta economica presentata in sede di gara;
 - e) il computo metrico estimativo ai sensi dell'art. 32 comma 14 bis del D.Lgs 50/2016;
 - f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
 - g) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
 - h) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento DPR 207/2010;
 - i) le polizze di garanzia di cui ai successivi articoli 33, 34, 35, 36 del presente Capitolato Speciale;
 - j) il Piano per i controlli di cantiere di cui all'articolo 8, co. 3, del presente capitolato speciale, redatto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 43, co. 5, del Regolamento DPR 207/2010;
2. I documenti di cui al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il presente Capitolato Speciale e l'elenco dei prezzi unitari di cui ai punti b) e d) dello stesso comma, purché controfirmati dai contraenti.
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) Codice dei contratti D.lgs 50/2016 ss.mm.ii., aggiornato al D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 e legge 21 giugno 2017 n. 96 inclusi tutti gli atti attuativi adottati;
 - b) Regolamento DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
 - c) Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) e del direttore dell'esecuzione».
 - d) Capitolato Generale Decreto Ministeriale n. 145/2000 per gli articoli ancora in vigore;
 - e) Codice Antimafia - D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 aggiornato alla legge 7 Ottobre 2017 n. 61;
 - f) la Legge 13 agosto 2010, n. 136 normativa antimafia;
 - g) codice civile e altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni quivi richiamate;
 - h) norme in materia di contabilità generale dello Stato;
 - i) disposizioni normative applicabili concernenti i servizi e i lavori in oggetto, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate;
 - j) legge n. 190 del 6 novembre 2012, cd. "Legge anticorruzione";
 - k) le Norme tecniche per le costruzioni, approvate con il D.M. del Ministro delle infrastrutture il 17 gennaio 2018 (Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018);
 - l) la normativa in materia di risparmio energetico;
 - m) la normativa sulla sicurezza antincendio;
 - n) Codice dell'ambiente Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiornato con le modifiche, introdotte dal D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalla

Legge 20 novembre 2017, n. 167.

- o) D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo...)
- 4. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee di cui all'art. 5, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti Dlgs 50/2016;
 - b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.
- 5. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'Appaltatore in sede di offerta.

Art. 8. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

- 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
- 2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sott col RUP, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
- 3. Ai sensi dell'articolo 43, co. 5, del Regolamento DPR 207/2010, costituirà parte integrante del presente Capitolato il Piano per i controlli di cantiere finalizzato alla verifica della corretta realizzazione delle opere nelle varie fasi dei lavori, con la definizione del programma delle verifiche al fine di rilevare il livello prestazionale qualitativo e quantitativo. L'osservanza di tale Piano non esime in alcun modo l'Appaltatore dalle proprie responsabilità assunte con l'appalto.

Art. 9. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'APPALTATORE, MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE, RISOLUZIONE O MORTE DELL'APPALTATORE.

- 1. In caso di fallimento dell'Appaltatore ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti ovvero di recesso dal contratto ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del Codice dei contratti Dlgs 50/2016
- 2. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'impresa mandataria o di una impresa mandante ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti Dlgs 50/2016.

Art. 10. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE

- 1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministeriale 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte

- le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministeriale 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
 3. Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministeriale 145/2000, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea designata a rappresentarlo, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere con professionalità adeguata ai lavori oggetto dell'appalto è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore purché munito di idonei poteri di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
 4. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per imperizia, imprudenza, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato, nonché negli elaborati del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegate allo stesso Capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministeriale 145/2000.
3. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. n. 246/1993.
4. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle norme e ai regolamenti vigenti richiamate nel Capitolato Speciale d'appalto descrizione delle opere e norme tecniche delle opere edili e nel Capitolato Speciale d'appalto descrizione delle opere e norme tecniche delle opere impiantistiche.

Art. 12. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento (CEE) 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO III – TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

La consegna dei lavori è disciplinata dall'art. 5 del DM 7 marzo 2018 n. 49 come di seguito specificato.

1. Il direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC), previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, per le amministrazioni statali, non oltre quarantacinque giorni dalla data della stipula del contratto.
2. Il direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione Appaltante.
3. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) per la consegna, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 del presente articolo. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 14 del presente articolo.
5. È facoltà della Stazione Appaltante non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore nei seguenti casi:
 - Quando il recesso comporti ritardi non compatibili con gli impegni assunti dall'Amministrazione in caso di contributo di altri Enti;
 - Quando il recesso comporti ritardi che possano arrecare danno economico all'Amministrazione o creare pericolo per la pubblica incolumità.
6. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo;
7. Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 del presente articolo il RUP ha l'obbligo di informare l'Autorità.
8. Il direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere: a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi; b) l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso; c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
9. Il direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) provvede alla consegna parziale dei lavori in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza

- dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC). Quando il direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriale.
10. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.
 11. Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile nei confronti della Stazione Appaltante del direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) per il caso di ritardo nella consegna per causa imputabile al medesimo, tale ritardo è valutabile dalla Stazione Appaltante ai fini della performance, ove si tratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, all'atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per ritardata consegna.
 12. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di quanto stabilito dal presente capitolato d'appalto e, comunque, in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:
 - a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
 - b) 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
 - c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
 13. Nei casi previsti dai precedenti commi 12, ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste dai commi 12, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma dei commi 12, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo periodo è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.
 14. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) al nuovo esecutore, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
 15. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, co. 8, del Codice dei contratti Dlgs 50/2016, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse

- pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
16. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui agli articoli 40, 42, 43 e 44 del presente Capitolato d'Appalto inerenti la sicurezza che seguono prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC).
 17. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili ovvero in caso di urgenza: in tali ipotesi, l'esecutore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. In caso di consegna parziale, l'esecutore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.
 18. In merito alle operazioni di bonifica bellica, l'Appaltatore, al momento della consegna dei lavori, dovrà acquisire dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, la relativa documentazione in termini di valutazione del rischio e eseguire quanto previsto dai documenti progettuali (le attività di ricerca preventiva ordigni bellici dovranno essere svolte da soggetti iscritti all'"Albo Imprese Specializzate in Bonifica Bellica Sistemática" - B.TER, class. I - di cui all'elenco istituito in data 7 luglio 2016 - MD GGEN REG2016 0019580 del 07-07 e successivi aggiornamenti). L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva di integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e l'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell'articolo 91, comma 2-bis, del Decreto 81.
 19. In merito agli aspetti archeologici, l'Appaltatore, al momento della consegna dei lavori, dovrà acquisire dalla DL la relativa documentazione e eseguire quanto previsto dai documenti progettuali, ovvero le modalità esecutive espresse nel parere della competente Soprintendenza archeologica nel quale è accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico e, in caso di singoli rinvenimenti, sono imposte le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, adottando relative le misure di tutela.

Art. 14. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche, pertanto per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.
3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante, oppure necessarie per l'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. A fine lavori l'Appaltatore comunicherà alla Direzione (DL/DEC), a mezzo pec o lettera raccomandata con A.R. o tramite fax, di cui la Stazione Appaltante comunicherà successivamente i

relativi riferimenti, la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La Direzione (DL/DEC) procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato.

5. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione del certificato di collaudo.

Art. 15. PROROGHE E DIFFERIMENTI

1. Se l'Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui al precedente articolo 14, può chiedere la proroga, per una sola volta, con istanza formulata, a pena di decadenza, **almeno 45 giorni prima della scadenza di detto termine**. Sull'istanza decide il RUP, sentito il direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC), entro il termine di 30 giorni previsto dal comma 5 dell'articolo 107 del Codice dei contratti. La proroga del termine di cui all'articolo 14 non può superare i trenta giorni.
2. La richiesta di proroga è presentata al direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente dall'Appaltatore al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC).
3. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) se questi non si esprime entro 3 giorni e può discostarsi dallo stesso parere motivando; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P.
4. E' fatta salva la possibilità del RUP di richiedere, in merito alla concessione della proroga, la formale espressione della Stazione Appaltante.
5. La mancata risposta del RUP o della Stazione Appaltante entro i termini precedentemente indicati costituisce rigetto della richiesta.

Art. 16. SOSPENSIONI ORDINATE DAL DL E DAL RUP

1. La sospensione dei lavori, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, può essere attivata in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali intermedie previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 18; in tal caso per termine di ultimazione di cui all'articolo 14, co. 1, si intendono i singoli termini delle soglie parziali dal predetto articolo 18 e il periodo di proroga è proporzionato all'importo dei lavori per l'ultimazione dei quali è concessa la proroga.

4. In caso di sospensione dei lavori così come riportato all'articolo 107 del codice, il direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) ai sensi dell'art. 10 del DM 7 marzo 2019 n. 49, dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
5. La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.
6. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
7. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
8. Il direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 107 del codice.
9. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del Codice dei contratti, all'Appaltatore sarà riconosciuto il relativo risarcimento dei danni che sarà quantificato secondo le modalità stabilite ai sensi del DM 7 marzo 2018 n. 49 articolo 10 comma 2 secondo i seguenti criteri:
 - a. i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
 - b. la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
 - c. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC);
 - d. la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Art. 17. PENALI PER RITARDO

1. **Nel caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte, indicato nell'articolo 14, co. 1, del presente Capitolato**, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale ai sensi dell'art. 113-bis comma 2 del Codice dei Contratti Dlgs 50/2016 **pari allo 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale**, e comunque complessivamente non superiore al 10%.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al co. 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) per la consegna degli stessi ai sensi dell'art. 13 comma 2 oppure comma 16 del presente capitolato;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 13, comma 17; del presente Capitolato Speciale;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione di cui all'art. 16, rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC);
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione (DL/DEC) per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
3. La penale irrogata di cui al comma 2, lettera c) e lettera d) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 che precedono e negli altri casi previsti dal Capitolato non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi o le violazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 20. Più in particolare, il Direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determini l'applicazione di una penale di importo superiore a quello previsto dal comma 1, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 108, comma 3, del Codice dei contratti.
5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
6. E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.
7. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC), immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

Art. 18. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE, PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Ai sensi dell'articolo 43 co. 10 del Regolamento e dell'art. 1 comma f) DM 7 marzo 2018 n. 49, entro 30 giorni dalla stipula del contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispose e consegna alla Direzione (DL/DEC) e al RUP un proprio Programma Esecutivo dei Lavori, Piano di Gestione Rifiuti elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa e in congruità a quanto dichiarato in sede di presentazione della componente tecnica dell'offerta. Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione (DL/DEC), mediante apposizione di un visto, entro dieci giorni dal

- ricevimento, dandone contestuale comunicazione anche al RUP. L'approvazione fa salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo e di dettaglio dovrà essere aggiornato in base all'effettivo andamento dei lavori e/o modificato su richiesta del DL/DEC e/o del Coordinatore Sicurezza per l'Esecuzione dei lavori, in base alle esigenze della Amministrazione Committente. Per tali variazioni l'Appaltatore non potrà vantare alcun titolo per richieste di risarcimenti. La Direzione (DL/DEC) si riserva la facoltà di modificare il programma dei lavori esecutivo e di dettaglio dell'Appaltatore in qualsiasi momento per proprie insindacabili necessità, senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi di sorta o avanzare richieste di qualunque genere.
 3. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
 4. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3.
 5. Ai sensi dell'articolo 43, comma 4, del Regolamento generale, l'Appaltatore è obbligato, prima dell'inizio dei lavori, a redigere e consegnare alla DL, per l'approvazione, il Piano di Gestione dei rifiuti contenente la documentazione necessaria per accertare l'idoneità dei mezzi di trasporto e degli impianti verso cui è destinato il rifiuto, ed in particolare:
 - l'elenco delle ditte autorizzate al trasporto dei rifiuti e allo smaltimento per CER;
 - l'autorizzazione dell'automezzo con riferimento all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per le categorie previste (art. 212 del D.Lgs. 152/06);
 - iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali (art. 212 del D.Lgs. 152/06);
 - certificazioni dei servizi di trasporto;
 - l'autorizzazione dell'impianto ricevente rispetto al codice CER di conferimento.
 6. Non sono previste soglie temporali.
 7. Non sono previste consegne frazionate.

Art. 19. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione (DL/DEC) o espressamente approvati da questa;

- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato;
 - f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC), dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici o altri.
 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15 o di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 17, né per l'eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 20 del presente Capitolato.
 4. Non costituiscono altresì motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna della progettazione esecutiva alla Stazione Appaltante né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.

Art. 20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore nell'ultimazione dei lavori superiore a **30 (trenta) giorni naturali consecutivi** produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti Dlgs 50/2016.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 17, co. 1 del presente capitolato, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO IV – CONTABILIZZAZIONE E DISCIPLINA ECONOMICA DEI LAVORI

Art. 21. LAVORI/SERVIZI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate all'articolo 5 comma 1, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito ai sensi dell'articolo 14 comma 1 lettera b) del DM 7 Marzo 2018 n. 49. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica di cui all'articolo 3, co. 4, secondo periodo; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali utilizzate per la contabilizzazione di cui al citato articolo 184.
4. L'Elenco Prezzi Unitari e Il computo metrico ha validità ai fini della determinazione del prezzo a base d'asta, in quanto l'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all'articolo 14 comma 1 lettera b) del DM 7 Marzo 2018 n. 49, per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari eventuali certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all'art. 5, comma 2 e 54 comma 9 del presente capitolato, e tali documenti non siano stati consegnati al Direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC). Tuttavia, il Direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC), in riferimento al precedente capoverso, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio.

Art. 22. LAVORI/SERVIZI A MISURA

1. La valutazione del lavoro a misura è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a misura, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a misura è suscettibile di variazioni previa verifica invocata dalle parti contraenti sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e per tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all'articolo 43, comma 9, del Regolamento generale, per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate "a misura". Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 39 del presente capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite nel caso del comma 1, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".

4. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
5. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, co. 2 e 3. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica di cui all'articolo 3, co. 4.
6. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 3, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all'articolo 5, comma 1, sono valutati a misura, in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, sulla base dei relativi prezzi di elenco oppure formati ai sensi del comma 3, con le relative quantità.
7. La liquidazione di tali oneri di sicurezza è subordinata all'assenso del coordinatore della sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
8. La liquidazione dei quantitativi di rifiuti conferiti è subordinata al ricevimento della 4 copia del formulario identificativo dei rifiuti da cui si evinca il peso accertato conferito all'impianto di destinazione. I quantitativi smaltiti saranno inoltre confrontati con i valori riscontrati e registrati in cantiere dalla pesa presente. Non dovranno essere riscontrati differenza per oltre il 10% in peso del materiale trasportato. Senza che questo comporti riserve di accettazione da parte della DL in sede di contabilità.

Art. 23. EVENTUALI LAVORI/SERVIZI IN ECONOMIA – DM 49/2018

Ai sensi del DM 49/2018 non sono previsti lavori in economia;

Art. 24. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla DL.

CAPO V DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 25. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei contratti e dell'articolo 26-ter, della L. 9 agosto 2013, n. 98, è dovuta all'Appaltatore a titolo di anticipazione, una somma pari al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale relativo ai lavori. Detta anticipazione sarà erogata dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è erogata nel primo mese dell'anno successivo, sempre che sia stato accertato l'effettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 del codice civile.
2. L'anticipazione è compensata nel corso dell'anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L'importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l'importo dell'anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l'erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l'ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all'ultimazione dei lavori, se anteriore, l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei contratti, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
 - b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al D.M. 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
5. La Stazione Appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 26. PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Nel rispetto dell'articolo 113 bis del Codice dei contratti, le rate di acconto sull'importo per i lavori sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 21, 22, 23 del presente Capitolato Speciale, raggiunga una somma almeno del **15% (quindici per cento)** dell'importo contrattuale come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento dei lavori di cui all'art. 14 comma 1 lettera c) e d) del DM 7 marzo 2018 n. 49.
2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
 - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo 2, comma 3 colonne 1 (L) e 2 (S);
 - b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo 2, colonna 3 (OS);
 - c) ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis del Codice dei contratti Dlgs 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.
 - d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
 - e) al netto del recupero dell'anticipazione ai sensi del comma 2 art. 25 del presente Capitolato.
3. Al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1 entro 45 giorni:
 - a) il Direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 14 comma 1 lettera d) del DM 7 marzo 2018 n. 49, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto ...» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 14 comma 1 lettera d) del DM 7 marzo 2018 n. 49, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), che precede, con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 26, co. 2.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, la Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, corredate dagli estremi del Contratto (numero e data) e dello Stato di Avanzamento

- Lavori cui si riferiscono, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..
5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1, solo ed esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) Sospensione dei lavori al fine della redazione ed approvazione di una perizia di variante o di variante in aumento, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni;
 - b) Sospensione dei lavori, a causa dell'abbassamento delle temperature nella stagione tardo autunnale e invernale, di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni che determina l'impossibilità di eseguire gli stessi a regola d'arte;
 - c) Sospensione dei lavori per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni per altre cause non dipendenti dall'Appaltatore;
 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 27. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Art. 27. PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto ai sensi dell'art.14 comma 1 lettera e) e comma 5 del DM 7 marzo 2018 n. 49 entro **45 (quarantacinque) giorni** dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al successivo comma 3 e alle condizioni di cui al successivo comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo è emessa con le medesime modalità, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 26, co. 2 del presente Capitolato, nulla ostando, è pagata entro **60 (sessanta) giorni** dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, co. 2, del codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 28, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, co. 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi;
 - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla

scheda tecnica 1.4, allegata al D.M. Ministro Attività Produttive n. 123/2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto D.M..

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'Appaltatore e il Direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 28. FORMALITA' E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento (e secondo le modalità previste della fatturazione elettronica) ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore da parte della Stazione Appaltante; in particolare la Stazione Appaltante provvederà, in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento lavori, alla verifica, con riguardo alla manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori, della regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale, ivi compreso l'avvenuto versamento dei contributi alle Casse Edili, tramite il Documento Unico di regolarità contributiva ovvero altro documento che comprovi l'avvenuto pagamento dei contributi agli enti previdenziali (INPS, INAIL e Cassa Edile ove dovuta). Qualora da tale verifica emergesse l'esistenza di irregolarità, nessuna somma sarà corrisposta all'impresa aggiudicataria o esecutrice fino a quando l'irregolarità riscontrata non sia stata eliminata;
 - b) agli adempimenti di cui all'articolo 46 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - c) all'accertamento da parte della Stazione Appaltante - ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/ 1973, introdotto dall'articolo 2, co. 9, della L. n. 286/2006 - che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. n. 40/2008. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;
 - d) alla ricezione da parte della Stazione Appaltante di idonea documentazione attestante il corretto adempimento da parte dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale, ed in particolare, l'avvenuto versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse in riferimento alle prestazioni effettuate nell'ambito del presente appalto.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere.

Art. 29. RITARDI NEI PAGAMENTI

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 26 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, co. 2, del D.Lgs. n. 231/2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15% dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda tempestivamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
5. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 27, co. 3, del presente Capitolato per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
6. La disciplina del presente articolo si applica ai pagamenti in acconto che a saldo.

Art. 30. REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Per i lavori di cui al presente Capitolato, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. b del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 ed in deroga all'articolo 106, commi 1 lettera a) del Dlgs 50/2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, alle seguenti condizioni:
 - a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
 - a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
 - a.2) eventuali altre somme a disposizione della Stazione Appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
 - a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione;
 - a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Stazione Appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

- b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la Stazione Appaltante;
 - c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% (cinque per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dalla DL;
 - d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, a cura del RUP in ogni altro caso;
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all'Appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
 4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall'Appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 31. ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI

Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 32. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. Ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei contratti, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 del Codice dei contratti e della L. 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
3. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010.
4. L'Amministrazione Committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.
5. In ogni caso, la cessione dei crediti dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni normative suindicate.

CAPO VI – CAUZIONI E GARANZIE

Art. 33. GARANZIA PROVVISORIA

1. Ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.
2. La garanzia provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:

- a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante;
 - b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del codice civile, in conformità all'articolo 93 del Codice dei contratti.
3. La garanzia provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione, ad eccezione del caso in cui l'offerente sia una microimpresa, una piccola o una media impresa o un raggruppamento o un consorzio ordinario costituito esclusivamente da microimprese, da piccole o da medie imprese, ai sensi dell'articolo 93, co. 8, del Codice dei contratti.
 4. Sono vietate forme di garanzia diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la garanzia prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
 5. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

Art. 34. GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di garanzia definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del codice dei contratti per la garanzia provvisoria;
2. La garanzia di cui al comma 1 a scelta dell'Appaltatore è prestata sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del Dlgs 50/2016 rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che rispondano ai requisiti di solvibilità che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Il tutto in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del codice civile, in conformità all'articolo 113, co. 2 e 3,

- del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia di cui al comma 1 ai sensi dell'art. 93 comma 4 del codice dei contratti Dlgs 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
 4. Ai sensi dell'art. 103 comma 5 del codice dei contratti Dlgs 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
 5. La garanzia per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
 6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
 7. Ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La Stazione Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
 8. Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.
 9. Ai sensi dell'articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla

mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

10. Ai sensi dell'articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 35. RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Ai sensi dell'articolo 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Saranno applicate, altresì, le ulteriori ipotesi di riduzione delle garanzie, previste dall'articolo 93, co. 7, del Codice dei contratti, al ricorrere dei presupposti sanciti dalla norma.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità, ai sensi dell'articolo 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all'obbligo di cui all'articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce all'attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 36. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Ai sensi dell'articolo 103, co. 7, del Codice dei contratti, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13 del presente Capitolato, a produrre una polizza assicurativa che copra i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento, distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, eventualmente verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. La polizza deve inoltre assicurare l'Amministrazione contro la responsabilità civile per eventuali danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12

- (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. Ministro Attività Produttive n. 123/2004.
4. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata, così distinta:
 - partita 1) per le opere oggetto del contratto: 100% (centopercento) dell'importo contrattuale;
 - partita 2) per le opere preesistenti: 100% (centopercento) dell'importo contrattuale;
 - partita 3) per demolizioni e sgomberi: 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale.
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.
 5. Ai sensi dell'articolo 103, co. 7, terzo periodo, del Codice dei Contratti, la garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T./R.C.O.) di cui al comma 2 deve essere stipulata per una somma massimale di sinistro di importo pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere.
 6. La polizza R.C.T./R.C.O. dovrà espressamente prevedere che tra i terzi assicurati devono essere ricompresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino ai lavori ed alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore e chiunque e a qualsiasi titolo si trovi all'interno del cantiere, tra i quali rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:
 - la Direzione (DL/DEC), gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale dipendente, i preposti, il personale e i consulenti della Stazione Appaltante e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con i suddetti organi;
 - tutto il personale dipendente dall'Appaltatore, eccezion fatta per il personale soggetto all'obbligo di assicurazione, ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, per le lesioni corporali da questo subite in occasione di lavoro o di servizio;
 - i titolari ed i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino, anche occasionalmente, all'esecuzione dei lavori e ad attività di cantiere, nonché delle Ditte fornitrici;
 - il personale dipendente delle ditte appaltatrici, il pubblico e chiunque intrattenga rapporti con la Stazione Appaltante.
 7. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni in relazione sia all'assicurazione «Contractors All Risks» sia alla garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
 8. Le garanzie di cui ai precedenti, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48 comma 6, del Codice dei contratti Dlgs 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle

- lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.
9. Ai sensi dell'art. 103 comma 7, qualora sia previsto un periodo di garanzia, le garanzie di cui al comma 4, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 5, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio a tale scopo:
 - a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al D.M. Ministro Attività Produttive n. 123/2004;
 - b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'Appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;
 - c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 7 e 8.
 10. Ai sensi dell'articolo 103, co. 8 del Codice dei Contratti, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranò consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale deve essere pari al quaranta per cento del valore dell'opera realizzata, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera.
 11. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi. Tale polizza, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per la durata di dieci anni, dovrà prevedere un massimale di importo pari al 5% dell'importo dell'offerta al netto del ribasso d'asta.

CAPO VII – DISPOSIZIONI PER L'ESECUTORE

Art. 37. VARIAZIONE DEI LAVORI/SERVIZI

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall'esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione dell'Amministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Stazione Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi, inoltre ai sensi dell'articolo 8 comma 3 del DM 7 marzo 2018 n. 49, sarà cura del DL fornire le indicazioni per la rimessa pristino.
2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8 del d.P.R. n. 207 del 2010, nonché dall'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione dei lavori oggetto di variante.
3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione (DL/DEC), recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
4. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione (DL/DEC) prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della

- contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
5. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati dal RUP, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, disposti dal direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) ai sensi dell'art. 8 comma 7 del DM 7 marzo 2018 n. 49, per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
 6. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione.
 7. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) sono determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - b) non è alterata la natura generale del contratto;
 - c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice;
 - d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
 - e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
 - f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all'articolo 38 del presente Capitolato.
 8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 42, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 43, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui all'articolo 44.
 9. Salvo i casi di cui ai commi 5 e 6, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
 10. Come previsto dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto originario, nel limite di un quinto dell'importo del contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del DM 7 marzo 2018 n. 49, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la Stazione Appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto

è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016.

11. Durante il corso dei lavori l'Appaltatore può proporre nei limiti di cui al comma 5, in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, il direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) ai sensi dell'Art. 8 comma 8 de DM 7 marzo 2018 n. 49, entro dieci giorni dalla proposta, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori. Tali variazioni devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per metà a favore della Stazione Appaltante e per metà a favore dell'Appaltatore.
12. Ai sensi dell'art. 8 comma 1 del DM 7 marzo 2018 n. 49, il Direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del D.Lgs 50/2016. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs 50/2016, il direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla Stazione Appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.
13. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del DM 7 marzo 2018 n. 49 Il direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del D.Lgs 50/2016. Il direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltante.
14. Qualora ne ricorra la fattispecie, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di avvalersi dell'art. 106, co.1 lettera a) del Codice dei Contratti, coerentemente con le attività previste nel Progetto Esecutivo e senza alterare la natura generale del contratto, in conseguenza dell'eventuale incremento del valore delle opere per effetto delle particolari esigenze dalla Stazione Appaltante che dovessero nel frattempo concretizzarsi, secondo le modalità riportate negli atti di gara.

Art. 38. VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Ferma restando la responsabilità dei progettisti, il contratto può essere modificato, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice dei contratti, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - a. le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti Dlgs 50/2016;
 - b. il 15 % (quindici per cento) del valore iniziale del contratto.

2. La modifica, tuttavia, non può alterare la natura complessiva del contratto. Al di fuori dei casi suindicati, si procederà con la risoluzione del contratto ed il pagamento dei lavori eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
3. Ai sensi dell'art. 106, comma 2 del Dlgs 50/2016, i titolari dell'incarico di progettazione esecutiva sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
4. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 53, co. 3, 4, 5 e 6, in quanto compatibile.
5. Se gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva sono di lieve entità, la Stazione Appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all'Appaltatore di provvedere, a propria cura e proprie spese, alla nuova progettazione, indicandone i termini perentori.

Art. 39. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del presente Capitolato.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui all'art. 3, comma 2 non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:
 - a. dal prezzario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,
 - b. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c. ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
3. Sono considerati prezzari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorità:
 - *Prezzario Opere Pubbliche Regione Basilicata*
 - *Prezzario Ufficiale - Provveditorato OOPP Basilicata*
4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
5. Per la valutazione delle variazioni trova applicazione la disciplina l'art. 8 comma 5 del DM 7 marzo 2018 n. 49.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell'articolo 90, co. 9, e dell'allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di tale termine, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, co. 1, lett. a), e 28, co. 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008;
 - f) Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, co. 5, primo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - g) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 81/2008 e del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 81/2008;
 - a) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 42 del presente capitolato, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 43 sempre del presente capitolato;
 - d) il piano operativo di sicurezza di ciascun soggetto operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo 44 del presente capitolato.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a) dall'Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;

- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 44, co. 3 del presente capitolato, l'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del D. Lgs. n. 81 del 2008.
5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 41. NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D.Lgs. n. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 40, co. 1, 2 o 4, oppure agli articoli 42, 43, 44 o 45 del presente capitolato.
5. L'Appaltatore e ogni impresa che parteciperà, sotto ogni forma, all'esecuzione dei lavori, si potranno avvalere del supporto tecnico gratuito dei Comitati Paritetici Territoriali (CPT) per la consulenza sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
6. Tutti i lavoratori dipendenti delle imprese operanti nel cantiere devono avere svolto la formazione d'ingresso in materia di sicurezza sul lavoro, così come contrattualmente prevista e attestata dagli Enti Bilaterali territoriali. La violazione di tale obbligo determina l'impossibilità per i lavoratori di accedere ed operare nel cantiere.

Art. 42. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento, redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione. Il piano di sicurezza e di coordinamento è predisposto ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato D.Lgs. n. 81/2008, ed è corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, del presente Capitolato.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 43 del presente capitolato.

Art. 43. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione Appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 44. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, co. 1, lett. h), del D.Lgs. n. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell'art. 105, comma 17 del Codice dei Contratti D.lgs 50/2016, l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 46, co. 4, lett. e), sub. 2), del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 41, co. 3 del presente capitolato.
4. Ai sensi dell'articolo 96, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato D.Lgs. n. 81/2008.

5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 42 del presente capitolato.

Art. 45. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe alla mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto secondo le modalità di cui all'articolo 7, co. 1 lett. f) del presente capitolato. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 105, co. 14, ultimo periodo del Codice dei Contratti Dlgs 50/2016, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO IX – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 46. SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI

1. I limiti, i criteri e le quote di subappalto o di sub-affidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 105 comma 2 del Codice dei contratti, sono quelli individuali nella tabella di cui all'art. 5 del presente Capitolato Speciale.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del DURC del Subappaltatore, alle seguenti condizioni:
 - a. che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b. che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta il nominativo dei subappaltatori;
 - c. che l'Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:
 - 1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; tale contratto di subappalto sarà eventualmente sottoposto a condizione risolutiva, nel caso in cui, all'atto della consegna del contratto di subappalto alla Stazione Appaltante, il contratto di appalto non fosse ancora stato sottoscritto; dal contratto di

- subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
- se al Subappaltatore sono affidate parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008;
 - l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, co. 1 e 9, della L. n. 136/2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dal bando di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del Subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento;
- 2) della documentazione di cui all'articolo 105, co. 7, del Codice dei contratti, Dlgs 50/2016;
- 3) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- d. che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera c., trasmetta alla Stazione Appaltante:
- 1) la documentazione attestante che il Subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - 2) una o più dichiarazioni del Subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
- e. che non sussista, nei confronti del Subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011; a tale scopo:
- 1) se l'importo del subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, co. 1, lettera c), del citato D.Lgs. n. 159/2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, co. 2 o co. 3;
 - 2) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, co. 4, o 91, co. 7, del citato D.Lgs. n. 159/2011;
- f. ai sensi dell'articolo 105, co. 4, lett. A), del Codice dei contratti, che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- g. ai sensi dell'articolo 105, co. 4, lett. B), del Codice dei contratti, che il Subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:
- a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
 - b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) ai sensi dell'articolo 105, co. 14, del Codice dei contratti, l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal Subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
- b) se al Subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
- c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
- 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - 2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 42 e 44 del presente Capitolato.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il Subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Se l'Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 276/2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione Appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra

Art. 47. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da

- ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
 3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
 4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46 comma 6 e 7 del presente Capitolato, ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.
 5. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, con tempistiche sufficienti a consentire adempimenti amministrativi minimi (verifiche in materia di antimafia, denuncia di nuovo lavoro, acquisizione DURC, notifica preliminare, approvazione del POS, ecc.) nonché per le finalità di cui al Protocollo di Legalità qualora applicato. L'Appaltatore deve comunicare il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro affidato. L'Appaltatore è, inoltre, tenuto a presentare all'Amministrazione Committente la seguente documentazione:
 - dichiarazione del subaffidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
 - elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
 - dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
 - dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 136/2010.
 6. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
 7. Ai sensi dell'articolo 105, co. 3, del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 46 del presente Capitolato non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
 8. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'articolo 51, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
 9. Ai sensi dell'art. 7 comma 1 del DM 7 marzo 2018 n. 49, con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC), con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:
 - a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;
 - b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
 - c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal Subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
 - d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.

Art. 48. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione Appaltante salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. In deroga a quanto previsto al primo periodo, in virtù della previsione di cui all'articolo 105, co. 13, del Codice dei contratti, quando il Subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa, ovvero in caso in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, ovvero su richiesta del Subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente al Subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti; in questo caso l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
2. Ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i pagamenti al Subappaltatore sono subordinati:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del Subappaltatore;
 - b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 28, co. 3, del presente capitolato, relative al Subappaltatore;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 66 del presente CSA;
 - d) alle limitazioni di cui agli articoli 51, co. 2 e 52, co. 4 e 5 del presente capitolato.
3. Se l'Appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione Appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'Appaltatore non adempie a quanto previsto.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
 - a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al Subappaltatore ai sensi dell'articolo 46, co. 4, lettera b);
 - b) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all'articolo 46, co. 2, lett. C), numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato «B» al predetto Regolamento.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione Appaltante esonera l'Appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
6. Ai sensi dell'articolo 17, ult. Co., del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, co. 5, della L. 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'Appaltatore principale.
7. Ai sensi dell'articolo 1271, co. Secondo e terzo, del codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
 - a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato;
 - b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'Appaltatore e al Subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso Subappaltatore;

- c) alla condizione che l'importo richiesto dal Subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione Appaltante;
- d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'Appaltatore.
8. La Stazione Appaltante può opporre al Subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una della condizioni di cui al comma 7, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del Subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, co. 1, del codice civile.

CAPO X– CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 49. ACCORDO BONARIO

1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti Dlgs 50/2016, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 a 6 del medesimo articolo. Il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti Dlgs 50/2016, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti.
2. Il direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
3. Il R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il R.U.P. e l'Appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
4. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'Appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della Stazione Appaltante e all'impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione Appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'Appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi del successivo articolo 50.
5. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve

- non risolte al momento dell'approvazione del certificato di cui all'articolo 56 del presente Capitolato Speciale.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione Committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
 7. Ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
 8. Ai sensi dell'art. 208 comma 2 del Dlgs 50/2016, se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000,00 euro, è necessario acquisire il parere dell'avvocatura che difende l'Amministrazione Committente o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto Appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto Appaltatore, previa audizione del medesimo.
 9. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
 10. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione Committente.

Art. 50. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la relativa controversia sarà decisa dal foro competente ai sensi dell'art.25 del C.p.c.
2. È esclusa la competenza arbitrale.
3. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 51. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, ai lavoratori dipendenti impiegati a qualunque titolo nel cantiere nella realizzazione delle opere e dei servizi richiesti dall'intervento, si applica il relativo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (nonché la derivante e conseguente contrattazione di livello provinciale, regionale e/o territoriale), salvo casi di comprovata attività non riconducibile allo specifico settore;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi dell'articolo 105 comma 10 e 11 e dell'art. 30 comma 5 e 6 del Codice dei contratti Dlgs 50/2016, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al Subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
3. In ogni momento il Direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della L. n. 133/2008, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del Subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, co. 1, lett. U), 20, co. 3 e 26, co. 8, del D.Lgs. n. 81/2008 nonché dell'articolo 5, co. 1, primo periodo, della L. n. 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 52. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui al successivo articolo 55, sono subordinate all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante. Qualora la Stazione Appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione Appaltante dall'Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.
4. Ai sensi dell'articolo art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo

a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:

- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 26 e 27 del presente Capitolato Speciale;
 - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
 - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 26 e 27 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 53, comma 2, lettera n) del presente capitolato, nel caso il DURC relativo al Subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, l'Amministrazione Committente contesta gli addebiti al Subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste l'Amministrazione Committente pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 53. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

2. Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, mediante lettera raccomandata e/o mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:
 - a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all'articolo 37 del presente Capitolato Speciale;
 - b) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'Appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.
3. Costituiscono causa di risoluzione del contratto e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata e/o mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all'art. 20 del presente Capitolato, i seguenti casi:
 - a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - f) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo fatta salva, in quest'ultimo caso l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 2 quinquies della L. n. 726/1982;
 - g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui al presente Capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC), dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

- i) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del D.lgs. n. 81/2008;
 - l) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 56 del presente Capitolato, fermo restando quanto previsto al medesimo articolo 66, co. 2, ultimo capoverso, del Capitolato medesimo;
 - m) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, co. 1, del D.lgs. n. 81/2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del citato D.lgs. n. 81/2008;
 - n) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, co. 8, del Regolamento; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC), contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti.
4. Ai sensi dell'art. 108 del Codice dei Contratti Dlgs 50/2016 costituiscono causa di risoluzione del contratto di diritto e senza ulteriore motivazione:
- a) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
 - c) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, nonché nel caso di inosservanza delle procedure di monitoraggio finanziario di cui al successivo articolo 56 che comportino nullità contrattuale ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
 - d) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.
 - e) ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore, di un suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli articoli 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, co. 2, 322, 322-bis, co. 2, 346-bis, co. 2, 353 e 353-bis c.p.. A tal fine, l'ANAC, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c., potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014, conv. Dalla L. 114/2014.
5. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione e si rendono necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 6, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
6. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è comunicata all'Appaltatore con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con

- la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
7. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento tra i materiali, le attrezzature e i mezzi d'opera che debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
 8. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
 - a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
 9. Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui, agli art. 84, comma 4 o 91, comma 7 del D.Lgs. 159/2011 ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto D.Lgs. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa o sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
 10. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 38 del presente Capitolato Speciale. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
 11. Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, co. 4, e all'articolo 91, co. 6, del D.Lgs. n. 159/2011, interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del citato D.Lgs. non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto.

CAPO XI– DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 54. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 17, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Ai commi 1 e 2 si applica quanto previsto dall'articolo 12 co. 1, del DM 7 marzo 2018 n. 49 e in merito all'assegnazione di un termine perentorio per il completamento di lavorazioni di piccola entità si assegna un termine di trenta giorni per il completamento per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
4. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla Direzione (DL/DEC) ai sensi dei commi precedenti.
5. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'art. 55 dal presente Capitolato.
6. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, l'approvazione del certificato di collaudo, la manutenzione delle stesse resta a carico dell'Appaltatore, seguendo le eventuali prescrizioni fissate dal Committente, restando a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale.
7. Per il periodo intercorrente tra l'esecuzione e l'approvazione del certificato di collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite all'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
8. L'Appaltatore deve eseguire la manutenzione delle opere con tempestività e cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione (DL/DEC). Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda nei termini prescritti dalla Direzione (DL/DEC) con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese generali, sarà addebitata all'Appaltatore stesso.
9. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato alla DL le eventuali certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 27.

Art. 55. TERMINI PER IL COLLAUDO FINALE

1. Ai sensi dell'articolo 102 comma 3 del D.Lgs 50/2016 il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 229 del Regolamento generale.
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
4. Ai sensi dell'articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la Stazione Appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto e quinto del Codice dei Contratti Dlgs 50/2016. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'Appaltatore.
5. Fino all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento di accertamento della regolare esecuzione o del collaudo e il rilascio di un nuovo certificate ai sensi del presente articolo.
6. A sensi dell'art. 6 comma 4 del DM 7 marzo 2018 n. 49, Il direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla Stazione Appaltante, con spese a carico dell'esecutore:
7. A sensi dell'art. 12 comma 2 e 3 del DM 7 marzo 2018 n. 49, In sede di collaudo il direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC):
 - a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
 - b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
 - c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.Il direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.

Art. 56. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 55, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 54, comma 1 del presente capitolato, oppure nel diverso termine assegnato dalla Direzione (DL/DEC), ai sensi dell'art. 54 comma 3 del presente capitolato.
2. Se la Stazione Appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'Appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte dell'Amministrazione Committente avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se l'Amministrazione Committente non intende o non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed

è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'articolo 54, comma 5 del presente Capitolato speciale d'appalto.

CAPO XII – NORME FINALI

Art. 57. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al Regolamento e al presente Capitolato nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC), in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
 - d) l'esecuzione e l'onere, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione (DL/DEC), sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione (DL/DEC) su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato;
 - f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli scolli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione (DL/DEC), comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
 - h) la concessione, su richiesta della Direzione (DL/DEC), a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale

- adetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - k) la sottomissione alla Direzione (DL/DEC) ed al RUP delle schede di sottomissione di tutte le lavorazioni previste comprensive delle certificazioni necessarie e previste dalla normativa con adeguato anticipo rispetto alla esecuzione delle lavorazioni stesse per consentire alla Direzione (DL/DEC) il necessario tempo di esame o di rigetto prima della esecuzione delle opere;
 - l) l'esecuzione e l'onere delle opere campione (mockup) delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia richiesto dalla Direzione (DL/DEC), per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC), prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche, di cui al punto precedente, relativi alla posa in opera;
 - m) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
 - n) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di Direzione (DL/DEC) e assistenza, arredati e illuminati, tali spazi devono essere coperti, in regola con le norme di igiene, dotati di impianti fissi o mobili di riscaldamento e raffreddamento o raffrescamento, arredati, illuminati, dotati degli allacciamenti ai servizi a rete, compreso il collegamento con la più efficiente banda disponibile per la copertura internet del sito;
 - o) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; in particolare è richiesto che venga predisposto accurato rilievo topografico dell'area e delle sue adiacenze, con individuazione delle quote altimetriche e dei punti fissi;
 - p) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, secondo le indicazioni della Direzione (DL/DEC) con ordine di servizio e che verrà liquidato in base al solo costo del materiale;
 - q) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione (DL/DEC); nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 - r) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

- s) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche, in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
 - t) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
 - u) provvedere agli adempimenti della L. n. 1086/1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
 - v) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
 - w) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
 - x) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo delle opere;
 - y) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
 - z) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
 - aa) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
 - bb) effettuare la manutenzione mensile delle attrezzature impiegate nel cantiere (per tali "attrezzature" intendendosi quelle elencate nell'Accordo sancito il 22 febbraio 2012 in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, relativo all'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta specifica abilitazione dei lavoratori incaricati dell'uso di tali attrezzature), ed in particolare dei dumper (autoribaltabili a cingoli) ivi impiegati, e di certificarne l'assolvimento mediante attestazione del buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza, anche ai sensi degli articoli 71 e 72 del D.Lgs. 81/2008;
 - cc) l'eventuale svolgimento di ulteriori analisi che dovrà essere eseguito presso laboratori autorizzati all'esecuzione e certificazione delle stesse.
 - dd) Tutti gli oneri, le spese, le tassazioni derivanti dall'applicazione di tutte le normative vigenti;
 - ee) La predisposizione delle pratiche necessarie a tutti gli allacci ai pubblici servizi (a scopo indicativo e non esaustivo: allaccio idrico, allaccio fognario, allaccio elettrico, ecc);
 - ff) Alla predisposizione, comprensiva di ogni onere, al termine delle opere dei disegni "come costruito" (as-built) secondo le indicazioni di redazione della Direzione (DL/DEC);
 - gg) Alla consegna alla Direzione (DL/DEC) ed al RUP di tutte le certificazioni necessarie per la certificazione delle opere realizzate quali, a titolo indicativo e non esaustivo, quelle previste dal DM 37/2008;
 - hh) Alla predisposizione, comprensiva di ogni onere di realizzazione e consumo, di impianto di illuminazione esteso all'intero cantiere nelle ore notturne secondo le indicazioni della DLL.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della L. n. 136/2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni

emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile determinata con le modalità di cui all'art. 23, comma 3 del presente Capitolato Speciale.
5. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 58. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE - MODALITÀ DI ESECUZIONE

1. Le Prestazioni Contrattuali devono essere eseguite integralmente e a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Capitolato, secondo i tempi, le modalità, le prescrizioni e le condizioni previsti nel Progetto. A tal fine l'Appaltatore dovrà organizzare il cantiere con mezzi e maestranze qualificate ed in numero adeguato allo svolgimento delle prestazioni contrattuali. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Stazione Appaltante.
L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
2. L'Appaltatore sarà considerato "produttore" e/o "detentore" di qualsiasi rifiuto derivante dall'espletamento delle attività appaltate e, in quanto tale, sarà tenuto ad ottemperare ad ogni obbligo di legge in tema di recupero/smaltimento degli stessi, sollevando sin d'ora la Stazione Appaltante da ogni onere, obbligo o responsabilità. In qualità di produttore e/o detentore del rifiuto l'appaltatore è tenuto a proprie spese alla classificazione dello stesso anche attraverso analisi chimiche specifiche per l'attribuzione del codice CER ed eventualmente alla esecuzione di analisi di omologa inclusi i test di cessione per l'accettazione in discarica secondo la vigente normativa. Gli oneri riconosciuti comprendono il trasporto a discarica o ad impianto di trattamento del materiale di risulta, di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsiasi distanza, comprensivi di carico, scarico, e ritorno a vuoto, nonché gli oneri per il conferimento a discarica autorizzata, e sono valorizzati a tonnellata prodotta secondo i certificati di pesatura ottenuti in uscita dal sito di intervento e secondo i Formulari di identificazione dei Rifiuti (FIR) debitamente compilati.
3. L'Appaltatore è chiamato a mettere tempestivamente a disposizione della Stazione Appaltante ogni documentazione inerente lo svolgimento dell'appalto, ivi comprese quelle inerenti la corretta gestione dei rifiuti (ad es. autorizzazioni impianti di destinazione). Ed in particolare la Stazione Appaltante dovrà acquisire anche ai fini della contabilizzazione dei servizi, le copie delle IV copie dei Formulari di identificazione dei Rifiuti.
4. Prima dell'avvio delle attività in campo, l'Appaltatore dovrà ottenere il preventivo benestare da parte della Stazione Appaltante sulla base del "Piano operativo di Rimozione dei Rifiuti".
5. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà avvenire presso idonei impianti dotati di tutte le autorizzazioni prescritte ai sensi del Codice dell'Ambiente (discarica, impianto di termovalorizzazione, impianto di recupero, etc.). Inoltre, l'Appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione Appaltante l'omologa allo smaltimento per ogni singolo CER conferito a sito autorizzato.
6. In qualità di produttore e/o detentore del rifiuto, l'Appaltatore sarà tenuto a proprie spese alla classificazione di ogni tipologia di rifiuto generato nella esecuzione del presente appalto ivi compreso l'aggiornamento dei Rapporti di Prova da allegare ai Formulari d'Identificazione Rifiuti, anche attraverso analisi chimiche specifiche per l'attribuzione del codice CER ed eventualmente

- alla esecuzione di analisi di omologa inclusi i test di cessione per l'accettazione in discarica secondo la vigente normativa. Il campionamento dei materiali dovrà avvenire secondo il protocollo riportato in progetto.
7. L'Appaltatore, al termine delle attività di rimozione rifiuti, dovrà procedere a delimitare con muratura e porta di accesso quando rimossa, i capannoni.
 8. Dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante un duplicato della quarta copia dei Formulare di identificazione rifiuti (FIR).
 9. L'Appaltatore è altresì obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.
 10. L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della DL, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa DL.
 11. L'Appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
 12. Sono a carico dell'Appaltatore le spese di bollo e di registro del contratto ed ogni altra spesa accessoria.

Art. 59. CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI

1. L'Appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012).
2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'Appaltatore è tenuto a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione Appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b) fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione Appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione Appaltante;

- d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione Appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione Appaltante può chiedere all'Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 18, comma 1 del presente Capitolato Speciale, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 60. MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà dell'Amministrazione Committente.
2. In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministeriale 145/2000 i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo indicato dal Direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC), a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministeriale 145/2000 i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo indicato dal Direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC), a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
4. I materiali eventualmente riutilizzabili potranno essere ceduti all'Appaltatore a norma dell'articolo 36 del predetto Capitolato Generale Decreto Ministeriale 145/2000, al prezzo ad essi convenzionalmente attribuito. Qualora di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a piè d'opera, diviso per il coefficiente 1,10
5. Nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.
6. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto Decreto 145/2000, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
7. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 61.
8. L'Appaltatore accetta espressamente, che nell'ipotesi indicate nel precedente comma 3, nessun premio sarà ad esso dovuto in caso di ritrovamenti.
9. L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le clausole indicate nei commi 3 e 4 che precedono, all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con sub-contrattenti, sub-fornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento oggetto dell'appalto.

Art. 61. UTILIZZO DI MATERIALI RICICLATI

1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
 - a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
 - b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
 - c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
 - d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
 - e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
 - f) calcestruzzi con classe di resistenza $R_{ck} \leq 15$ Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
3. L'Appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 62. TERRE E ROCCE DA SCAVO

1. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'Appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del DPR 120 del 13 giugno 2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164".
2. Sono infine a carico e cura dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 63. ACCESSI AL CANTIERE E CUSTODIA DEL CANTIERE

1. L'accesso alle aree di cantiere, le movimentazioni all'interno delle stesse ed all'interno del cantiere, dovranno avvenire nei termini, secondo le modalità ed alle condizioni che saranno stabilite dalla Stazione Appaltante e disciplinate all'interno di un apposito Regolamento.
2. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

Art. 64. CARTELLO DI CANTIERE

1. L'Appaltatore dovrà predisporre ed esporre in sito almeno n. 1 (uno) esemplari del cartello indicatore in corrispondenza dell'accesso all'area, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 70 di altezza in conformità alle disposizioni vigenti in materia, anche di origine comunitaria.
2. Il cartello di cantiere dovrà essere aggiornato periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.
3. Il cartello di cantiere, deve essere preventivamente approvato dalla Direzione (DL/DEC) e dal RUP.

Art. 65. EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall'articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamato dall'articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e 245-quinquies, del Codice dei contratti.

Art. 66. TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare all'Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni l'Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui all'art. 29 del presente Capitolato Speciale.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. Le fatture dovranno essere emesse, a meno di eventuali esoneri, esclusivamente in formato xml e dovranno essere trasmesse tramite SDI (Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate). Le fatture di diretta competenza della Stazione Appaltante dovranno essere intestate a:, Codice fiscale/Partita IVA:, Codice Univoco:, e dovranno riportare i codici CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.
4. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
5. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.
6. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54 del presente Capitolato speciale.
7. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all'art. 3 della citata legge n. 136 del 2010, richiamati ai commi da 1 a 3, ne danno immediata comunicazione all'Amministrazione Committente e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
 8. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
 9. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 67. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Capitolato. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza avranno comunque validità per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia, per qualsivoglia motivo, del rapporto contrattuale in essere in virtù del presente Capitolato.
2. L'obbligo di cui al precedente paragrafo 1 sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Capitolato, ad eccezione dei dati che siano o divengano di pubblico dominio. Inoltre, nella realizzazione delle Prestazioni Contrattuali oggetto del presente Capitolato, l'Appaltatore si impegna ad agire nel pieno rispetto delle regole stabilite in materia di sicurezza e trattamento dei dati personali di cui al Codice Privacy e successive modificazioni pro tempore vigenti, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente Capitolato.
3. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante medesima.
5. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente Capitolato, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione della Stazione Appaltante.

Art. 68. PROPRIETÀ E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE

1. I beni e prodotti forniti in esecuzione dell'Appalto divengono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante dal momento dell'approvazione dei relativi atti di verifica.
2. Parimenti saranno di proprietà della Stazione Appaltante le metodologie, le tecniche nonché le scoperte relative all'elaborazione dei dati sviluppati nel corso della prestazione.
3. L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante copia di tutta la documentazione, anche didattica, creata, predisposta o realizzata dall'Appaltatore medesimo ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti d'uso, diritti di proprietà intellettuale e di copyright, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari per garantirne l'uso illimitato. Pertanto, la Stazione Appaltante potrà disporre la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, il trasferimento a terzi, la duplicazione, la cessione, anche parziale, o comunque lo sfruttamento di detti beni ed elaborati.

4. L'Appaltatore deve altresì provvedere, senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante, al completamento delle attività di trasferimento di conoscenze al personale della Stazione Appaltante, per la piena fruibilità in autonomia dei prodotti/servizi realizzati.
5. L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le clausole indicate nei commi 3 e 4 che precedono, all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con sub-contrattenti, sub-fornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento oggetto dell'Appalto.

Art. 69. GARANZIE E ADEGUAMENTI TECNOLOGICI. PRIVATIVE, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di software, dispositivi o alla adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante un'azione giudiziaria, o siano avanzate pretese o richieste di risarcimenti od indennizzi anche in via stragiudiziale, da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e forniti e beni acquistati o presi in locazione, e sulle licenze d'uso fornite, l'Appaltatore manleva e tiene indenne fin d'ora la Stazione Appaltante, assumendo a proprio carico tutti gli oneri connessi e conseguenti, ivi inclusi quelli relativi a danni, spese giudiziali e legali, che la Stazione Appaltante fosse in ogni caso chiamata ad assumere.
3. La Stazione Appaltante si obbliga ad informare prontamente per iscritto l'Appaltatore delle iniziative giudiziali o stragiudiziali di cui al precedente paragrafo. Nell'ipotesi di azione giudiziaria, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Capitolato, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato.

Art. 70. DISCIPLINA ANTIMAFIA

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'art. 87 del Dlgs 159/2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. Prima della stipula del contratto deve essere accertata l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente.

Art. 71. PROTOCOLLO LEGALITÀ

1. L'Appaltatore dovrà assumere l'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa il Protocollo di Legalità, allegato al Disciplinare di gara se previsto, conformemente agli obblighi in materia puntualmente descritti dallo Schema di Contratto.

Art. 72. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Codice Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Capitolato.
2. In esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Art. 73. PATTO DI INTEGRITA', PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI

1. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
2. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

Art. 74. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
 - f) l'aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministeriale 145/2000.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto dello stesso sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e ss.mm.ii.
6. In caso d'uso, al Contratto deve essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore.

Art. 75. COMUNICAZIONI, REFERENTI DI CONTRATTO ED ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Qualsivoglia comunicazione tra le Parti riguardante l'espletamento delle prestazioni contrattuali oggetto del Contratto dovrà essere:
 - effettuata per iscritto mediante qualunque mezzo di trasmissione (quali, ad esempio, telefax o e-mail o posta elettronica certificata), salvo per i casi per i quali il presente Capitolato prevede specifiche modalità di comunicazione e fermo restando, in ogni caso, che:
 - le notifiche di decisioni o le comunicazioni della Stazione Appaltante, alle quali si intenda dare data certa e da cui debbano decorrere i termini per gli adempimenti contrattuali, sono effettuate in via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata da quest'ultimo indicato in sede di presentazione dell'offerta;

- le comunicazioni alle quali l'Appaltatore intenda dare data certa devono essere effettuate, a pena di inefficacia, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo che sarà comunicato dalla Stazione Appaltante;
 - effettuata in modo che risultino il mittente, il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione; e se destinata: (i) alla Stazione Appaltante, indirizzata al Direttore dell'Esecuzione, che è altresì referente di Contratto; e (ii) all'Appaltatore, indirizzata al Responsabile di Progetto, che agisce altresì quale referente di Contratto indicato in sede di Offerta.
2. È onere di ciascuna Parte comunicare tempestivamente all'altra qualunque variazione dei recapiti precedentemente indicati. In mancanza di tale comunicazione, la parte diligente non assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato recapito delle comunicazioni inviate.
 3. L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del Contratto, eleggerà domicilio all'indirizzo indicato nell'istanza di partecipazione.
 4. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Capitolato e degli interventi che ne costituiscono oggetto.

PARTE II – PRESCRIZIONI TECNICHE NORMATIVE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE

CAPO XIII - PRESCRIZIONI TECNICHE NORMATIVE

Art. 76. Specificazione delle prescrizioni tecniche

Ai sensi dell'art.43 comma 3 lettera B) del Regolamento Generale in questa parte sono indicate le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento e, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni.

Art. 77. Natura delle attività

Le attività che formano l'oggetto dell'appalto possono sintetizzarsi come di seguito riportato, salvo ulteriori e più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione (DL/DEC):

- redazione del "Piano di Gestione dei rifiuti" contenente la documentazione necessaria per accertare l'idoneità dei mezzi di trasporto e degli impianti verso cui è destinato il rifiuto, ed in particolare:
 - l'elenco delle ditte autorizzate al trasporto dei rifiuti e allo smaltimento per CER;
 - l'autorizzazione dell'automezzo con riferimento all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per le categorie previste (art. 212 del D.Lgs. 152/06);
 - iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali (art. 212 del D.Lgs. 152/06);
 - certificazioni dei servizi di trasporto;
 - l'autorizzazione dell'impianto ricevente rispetto al codice CER di conferimento.
- eventuale asportazione della vegetazione infestante e arbustiva, strettamente necessaria a consentire le operazioni di accesso alle aree e di rimozione dei rifiuti e nelle aree da utilizzarsi per l'allestimento del cantiere;
- allestimento dell'area di cantiere, approvvigionamento dei mezzi d'opera e delle attrezzature di sicurezza, predisposizione dei servizi, comprensivi di tutti i presidi di protezione ambientali necessari anche in attuazione del protocollo contenimento COVID;
- installazione pesa di cantiere e lavaruoate;
- predisposizione delle infrastrutture, dei mezzi operativi, di pronto intervento e per la gestione in sicurezza dei rifiuti;
- posizionamento dei cassoni scarrabili nell'area di cantiere. I cassoni dovranno essere in numero sufficiente ad ospitare una tipologia di rifiuto a cassone, per il tempo necessario alla caratterizzazione preventiva all'assegnazione del codice CER, da eseguire secondo le specifiche previste nel D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- demolizione di parte della recinzione esistente per consentire l'accesso al sito e ricostruzione dove previsto al termine;
- rimozione e conferimento a discarica del materiale che in sede di caratterizzazione preliminare ha evidenziato la NON CONFORMITA' ai limiti indicati nel D.Lgs 152/06 - Parte IV All.5 - Tab. 1/A (Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e Tab. 1/B (Siti ad uso Commerciale e Industriale), nonché di quelli che sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato 6 del D.Lgs. 13/01/2003 n. 36 così come introdotto dal D.Lgs. 03/09/2020 n.121, presentano un eluato NON CONFORME alle concentrazioni fissate in tabella 2 dell'Allegato 4 del citato Decreto (AREE B di colore rosso);
- scavo selettivo, anche mediante l'utilizzo di mezzi di ridotte o medie dimensioni, quali escavatori dotati di benna vagliatrice, e separazione, a seguito di identificazione visiva, delle varie tipologie di materiali con appositi operatori a terra (AREE A di colore blu e scotico superficiale superiore di 20 cm su tutta l'area). Si prevede la definizione di un piano di campionamento ed accumulo comprensivo di

- idonee procedure per il campionamento e la caratterizzazione dei materiali selezionati;
- raccolta, rimozione, movimentazione e sollevamento dei rifiuti; le operazioni di sollevamento e/o trasporto saranno combinate mediante l'utilizzo di mezzi di tipologia e dimensioni adeguati allo stato dei luoghi; tali attività implicheranno necessariamente una serie di operazioni che possono essere eseguite solo manualmente ed in sicurezza per il personale selezionato da impiegare inclusi tutti gli annessi oneri ed adempimenti amministrativi vigenti; l'attività di rimozione dei rifiuti sarà realizzata per fasi di scavo/movimentazione successive e si protrarrà fino al raggiungimento dei quantitativi previsti;
 - utilizzo dei mezzi di rimozione, sollevamento, trasporto e movimentazione dei rifiuti, in funzione delle tecnologie individuate dal "Piano Operativo di Rimozione dei Rifiuti";
 - separazione e stoccaggio temporaneo per tipologia di rifiuto all'interno dei cassoni scarrabili;
 - analisi chimico-fisiche sul rifiuto presente all'interno dei cassoni finalizzata alla codifica del rifiuto stesso, da condurre da Laboratorio accreditato ISO 17025;
 - carico su autocarro del rifiuto e successivo accertamento del peso rifiuto in uscita dal cantiere mediante pesatura sulla pesa installata in cantiere;
 - trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, da prevedere a qualsiasi distanza dal sito, anche all'estero, che sarà eseguito da azienda autorizzata e iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e che svolgerà la sua attività in conformità all'art. 193 del D.lgs 152/06;
 - scarico dei materiali dall'automezzo all'impianto di trattamento autorizzato, con l'impiego di adeguati mezzi di sollevamento;
 - all'impianto di trattamento autorizzato verranno eseguite tutte le attività previste dalla norma e necessarie allo smaltimento e/o recupero finale del rifiuto;
 - rilascio della copia del formulario di cui all'art. 193 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. o dei moduli transfrontalieri;
 - rinterro del materiale non smaltito in sito ai fini delle attività di riqualificazione ambientale, che consiste nel riempimento dei "vuoti" rimanenti dalle operazioni di scavo (Aree B di colore rosso) e nella ricostruzione superficiale dei livelli oggetto di scavo per ripristinare lo stato dei luoghi ex ante;
 - pulizia completa dell'area di intervento, raccolta dei rifiuti e di tutto il materiale, adottando il medesimo processo di smaltimento di cui ai punti precedenti;
 - esecuzione delle indagini sulle aree di sedime a seguito della completa rimozione dei rifiuti;
 - carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere (tute di lavoro, DPI, rifiuti assimilabili agli urbani, ecc);
 - in fase di smobilizzo del cantiere e del ripristino dello stato dei luoghi si provvederà a rimuovere tutto quanto installato e utilizzato per l'esecuzione dei lavori compresi gli eventuali basamenti in calcestruzzo posti in opera nel cantiere;
 - quant'altro possa rivelarsi necessario a dare compiuta l'opera oggetto del presente appalto avendo l'Impresa come unico corrispettivo il prezzo d'appalto quale determinato dall'offerta avanzata dalla stessa in sede di gara.

Art. 78. Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come da relazione generale, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione (DL/DEC).

Ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo si specifica che le condizioni e le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative sono riportate nel progetto esecutivo e relativi allegati.

La geometria delle opere è riportata negli elaborati grafici di progetto, mentre la descrizione delle singole voci è riportata nella Relazione generale.

Le attività sopra indicate, necessarie allo svolgimento del servizio, hanno carattere esemplificativo e non esaustivo, non se ne escludono altre non menzionate per la perfetta riuscita dell'intervento, nel

rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D. Lgs. 81/08 e s.m.i., D.M. 27/09/2010 e D.M. n. 186 del 5 aprile 2006, e s.m.i., che si intendono completamente compensate nel prezzo offerto. Sono compresi nell'appalto tutti gli adempimenti amministrativi, i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare le attività completamente compiute e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati, con riguardo anche alle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Sono inoltre a carico dell'Appaltatore tutti gli eventuali oneri per le necessarie autorizzazioni da parte degli enti pubblici. In particolare, l'Appaltatore dovrà dimostrare il possesso di contratti in corso di validità per il conferimento o di dichiarazioni di impegno con discariche e/o impianti idonei ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per il conferimento dei quantitativi di rifiuti previsti, per lo smaltimento in Italia, che garantiscano o dai quali emerga la possibilità di conferire inequivocabilmente i quantitativi e le tipologie di rifiuto specificate nel presente Capitolato, ovvero, in caso di smaltimento all'estero, il possesso di autorizzazioni transfrontaliere già aperte ed in corso di validità che garantiscano o dalle quali emerga la possibilità di conferire inequivocabilmente i quantitativi e le tipologie di rifiuto specificate nel presente Capitolato, e produrre la relativa documentazione.

Art. 79. Prescrizioni generali di svolgimento delle attività

L'Appaltatore dovrà trasmettere al RUP la copia del registro di carico e scarico degli impianti di trattamento, dalla quale dovranno risultare i rifiuti conferiti per tale servizio, al fine di poter controllare la corrispondenza tra i rifiuti conferiti all'impianto e le copie dei formulari.

Potrà essere consentito, solo previa autorizzazione dei competenti organi della Stazione Appaltante, il ricorso ad impianti di trattamento intermedio e/o di messa in riserva al di fuori dell'unità locale rappresentata dal solo cantiere oggetto del presente servizio.

Lo smaltimento dei rifiuti dovrà avvenire presso idonei impianti dotati di tutte le autorizzazioni prescritte ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (discarica, impianto di termovalorizzazione, impianto di recupero, etc.).

Tutti i costi, inclusa l'ecotassa applicata al costo di smaltimento dei rifiuti, relativi alla completa esecuzione delle prestazioni sopra indicate e di quelle comunque necessarie per l'esecuzione delle attività conferite, sono a carico dell'Appaltatore dell'appalto e rientrano nel corrispettivo di aggiudicazione.

Fa inoltre parte del presente affidamento, ad onere dell'Appaltatore, l'esecuzione delle analisi chimico-fisiche per la caratterizzazione dei rifiuti, da effettuarsi presso un Laboratorio accreditato ISO 17025.

Tutte le attività saranno svolte nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.); saranno quindi approntate tutte le misure (igienico-sanitarie, di protezione collettiva e individuale, di emergenza, ecc.) necessarie a svolgere in completa sicurezza le varie tipologie di attività, sia per il proprio personale incaricato sia per il personale esterno (ARPA Basilicata, Comune o altro Ente interessato) che potrà essere presente durante l'esecuzione del servizio.

Prima dell'avvio delle lavorazioni, per una migliore gestione e un corretto svolgimento delle attività, il soggetto Appaltatore dovrà presentare il "**Piano di Gestione dei rifiuti**" con indicazione giornaliera delle attività che si intendono effettuare. Il Piano sarà sottoposto a verifica degli Enti coinvolti per l'approvazione della Stazione Appaltante. Il Piano, integrato dall'Appaltatore secondo le osservazioni e/o le prescrizioni formulate dagli Enti, dovrà essere formalmente approvato da parte del RUP.

Nel Piano di gestione dovranno essere indicati gli impianti di trattamento finale e smaltimento finale, allegando le rispettive autorizzazioni, i flussi su tali impianti, l'elenco dei trasportatori e relative autorizzazioni/iscrizioni all'Albo dei Gestori Ambientali, il programma temporale degli interventi e quant'altro ritenuto utile per una corretta valutazione (lettere di disponibilità, omologhe e/o transfrontalieri degli impianti di smaltimento finale).

Nella stesura del Piano di gestione Rifiuti l'Appaltatore dovrà inoltre garantire:

a) che l'allontanamento dei rifiuti dai siti in causa dovrà avvenire in condizioni di sicurezza a tutela della pubblica salute;

- b) che dovrà essere adottato ogni accorgimento tecnico possibile in caso di rimozione di rifiuti polverulenti al fine di evitare la dispersione delle polveri in atmosfera;
- c) che dovrà essere adottato ogni accorgimento tecnico possibile in caso di rimozione di rifiuti putrefatti (rifiuti organici in via di decomposizione) quale la successiva disinfezione e disinfestazione dell'area di sedime e di quelle circostanti;
- d) che saranno presi accorgimenti tecnici in caso di uso di apparecchiature rumorose al fine di ridurre eventuali inquinamenti acustici del vicinato;
- e) che le attività di recupero dei rifiuti saranno privilegiate rispetto all'attività di smaltimento;
- f) l'individuazione del destinatario dei rifiuti rimossi prevedendo dove necessario la loro caratterizzazione ai fini del recupero e/o smaltimento (DM 5/02/98 e s.m.i.);
- g) l'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per un corretto e sicuro svolgimento del servizio;
- h) la fornitura di contenitori a norma di legge e dei materiali necessari al confezionamento, allo stoccaggio provvisorio e al trasporto dei rifiuti rimossi;
- i) la fornitura di idonea etichettatura da apporre sui contenitori ai fini del trasporto dei rifiuti secondo quanto prescritto dall'art. 193 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- j) l'impiego di personale adeguatamente formato e, ove necessario, in possesso dell'abilitazione ADR;
- k) la regolare tenuta del registro di carico/scarico dei rifiuti;
- l) la restituzione della copia del formulario di identificazione vidimato dall'impianto di destinazione, quale attestazione dell'avvenuto conferimento e della quantità dei rifiuti prelevati.
- m) l'impiego di attrezzature e l'organizzazione delle attività secondo la normativa vigente e, nel caso, rispetto a nuove norme sopraggiunte durante la fase di espletamento dell'incarico.

Art. 80. Materiali ed attrezzature utilizzate

L'Appaltatore dovrà provvedere a sue cure e spese a tutto il materiale necessario ed a tutte le attrezzature occorrenti per la completa e perfetta esecuzione del servizio. Tutti i mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio dovranno avere i requisiti e autorizzazioni previsti per legge. Tutto il materiale in uso, le attrezzature ed i mezzi dovranno essere tenuti in ottimo stato.

Art. 81. Decespugliamento in area lavori

Nell'area lavori prima di procedere alle operazioni di raccolta dei rifiuti presenti si procederà ad un eventuale decespugliamento e alla rimozione delle specie erbacee/arbustive presenti, per consentire la realizzazione delle piste di accesso all'area.

L'attività di decespugliamento sarà eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici, attrezzature meccaniche (decespugliatore portato a spalla) o a mano.

I materiali raccolti dallo sfalcio dei mezzi e gli arbusti prelevati dovranno essere avviati a recupero secondo la normativa vigente. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. I rifiuti prodotti saranno smaltiti con il codice: CER 20 02 01 "Rifiuti biodegradabili".

Art. 82. Apprestamenti di cantiere

Saranno installate le seguenti strutture ed apparecchiature di servizio:

- Box ufficio;
- Box laboratorio di analisi;
- Turca di cantiere;
- Area di movimentazione e stoccaggio temporaneo delle materie:
- Demolizione di parte della recinzione esistente;
- Area deposito mezzi;
- Deposito attrezzature;

- Pesa mobile a ponte su apposito basamento in c.a.;
- Impianto lavaruoote su apposito basamento in c.a.;
- Presidio di sicurezza lavaocchi;
- Cartellonistica di cantiere e segnaletica di sicurezza;
- Barriere antipolvere.

L'area sarà predisposta inoltre con cartellonistica. I box uffici e spogliatoi, predisposti di tutti gli allacciamenti elettrici e idrici e le sanificazioni previste, saranno attrezzati con la strumentazione connessa alla pesa di cantiere (computer di registrazione delle pesate del carico dei mezzi, stampante, apparecchiature di controllo).

Art. 83. Installazione di pesa automezzi in cantiere

Sarà installata una pesa a ponte in metallo realizzata con travi IPE e dotata di n. 6 celle di carico digitali in acciaio inox IP68.

La pesa sarà collegata ad un terminale elettronico dotato di tastiera alfanumerica e display grafico ad alta luminosità e collegata ad una stampante termica per la stampa su nastro o su cartellino dei dati alfanumerici, bar-code o immagini. La piattaforma della pesa sarà potrà misurare una portata sino a 60.000 kg ed avrà dimensioni minime di 13,50 m di lunghezza e 3,00 m di larghezza e sarà dotata di rampe di salita e discesa in metallo o cls gettato in opera, che saranno rimosse a fine lavori.

La pesa avrà le seguenti caratteristiche:

- N° 06 CELLE DI CARICO - tenuta stagna IP 68 per il rilevamento del peso, a doppio taglio, particolarmente indicate per pese a ponte, complete di supporto e giunto a sfera oscillante, Omologate CE-M, che garantiscono la trasmissione del peso senza l'intromissione di altre forze trasversali dannose;
- N° 01 Indicatore di peso elettronico per applicazioni industriali avanzate alfanumerico "OMOLOGATO" CERTIFICAZIONE CE I., versione da tavolo con contenitore in acciaio verniciato, programma pesatura automezzi "GESTIONE PESA A PONTE", display grafico LCD blu 240 x 64 punti;
- N° 01 Stampante termica con taglierina automatica, velocità di stampa fino a 250 mm/sec, particolarmente indicata nel settore industriale per la semplicità di sostituzione del rotolo, larghezza carta mm 80.

Sono inclusi gli oneri di consegna, trasporto, movimentazione, assemblaggio, messa in servizio con oneri relativi ai mezzi di sollevamento in cantiere per condizioni normali di lavoro, e collaudo effettuato con masse campione e mezzi per la movimentazione e rilascio del libretto metrologico (D.M. n. 93 del 21/04/2017). Sono inoltre comprese le attività strettamente connesse alla sua gestione, controllo, pesature e registro delle pesate di cantiere e lo smontaggio al termine delle lavorazioni.

Art. 84. Installazione di lavaruoote

Sarà installato un impianto lavaruoote a passaggio, fuori terra, struttura portante in carpenteria pesante costruita con acciaio al carbonio, zincato a caldo ove necessario. Le caratteristiche minime del lavaruoote sono e seguenti: Peso max. consentito autocarri in transito: 700 q.li; Larghezza interna: mt. 3,50 circa; Pannellatura antispruzzo laterale; Linee di lavaggio con funzione sgrassatore 27mm; 100 ugelli ad alta efficienza; Quantità lavaggi ora fino a 120; Ciclo medio lavaggio: 20 secondi; Vasca primaria da circa 6 mc in carpenteria pesante, contenente le piste di lavaggio.

Gruppo di trattamento chimico fisico composto da:

vasca di accumulo da 16 mt. cubi con scaletta di ispezione esterna; elemento disoleatore flottante; sedimentatore a paratia; catenaria di estrazione fanghi e solidi con motoriduttore di adeguata potenza; palette raschiatrici ad incidenza variabile; elementi di attrito intercambiabili; sistema anti grippaggio ad azionamento controllato; zona separata per acque chiare; sensori di livello.

auto svuotamento collettori verticali; auto svuotamento collettori orizzontali; software specifico anti grippaggio catena; rimescolamento automatico; predisposizione per riscaldatori (non inclusi)

Recupero sino ad oltre il 95% delle acque di lavaggio (dipendentemente dalla configurazione e dalle

condizioni di utilizzo). N° 1 elettropompa sommergibile 5.5 Hp tipo V55E (passaggio solidi: 50mm).
N° 1 elettropompa sommergibile per lavaggio congiunto battistrada e laterale 10 Hp, portata circa 2.500 lt/min a flusso libero. Collettori inferiori estraibili; Collettori laterali estraibili; Kit tubazioni di collegamento; Semaforo segnalazione stato; Cartelli di obbligo e divieto; Sensori di livello per protezione; Quadro elettrico di gestione completo di PLC; Sistema di attivazione automatico tramite camera industriale regolabile; Sistema di controllo fasi alimentazione; Pulsante di emergenza.
Due rampe HD 4000 x 1000 in entrata e uscita.
Sono compresi nel prezzo il compenso per il carico, trasporto a/r, montaggio e smontaggio, accessori per il funzionamento del lavaruote (vasca raccolta fanghi, gruppo elettrogeno, serbatoio riserva acqua), assicurazione e pulizia del lavaruote a passaggio, ricarica acqua.

Art. 85. Caratterizzazione e analisi del materiale e controllo qualità

L'operazione di raccolta del materiale sarà preceduta dall'attività di caratterizzazione del rifiuto.
Il materiale da rimuovere sarà sottoposto a campionamento e analisi ai fini del recupero e/o smaltimento in discarica o impianto autorizzato, secondo quanto regolamentato dal DM 27.09.2010 e D.M. n. 186 del 5 aprile 2006.
Prima di procedere alla raccolta del materiale abbancato sull'area sarà condotta un'attività preliminare di ricognizione sull'intera area perimetrata finalizzata a rinvenire rifiuti eterogenei.
L'analisi chimico-fisiche per la caratterizzazione dei rifiuti eseguite mediante il prelievo di più campioni di rifiuti deve essere condotta da Laboratori accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025, il tutto eseguito ai sensi della vigente normativa ambientale con lo scopo di attribuire il codice CER e le classi di pericolosità.
Le determinazioni analitiche saranno effettuate con metodi di analisi ufficiali riconosciuti a livello nazionale e in regime di buone pratiche di laboratorio e di qualità, ovvero metodiche APAT/IRSA-CNR, ISS, EPA, o metodiche interne del laboratorio validate e/o accreditate ACCREDIA.

Art. 86. Operazioni di raccolta materiale

Lo scavo e la raccolta dei rifiuti dovrà essere condotto nel rispetto delle norme in materia ambientale e di sicurezza, dovrà avvenire con mezzi meccanici e con benna.
Durante le operazioni di scavo si dovranno attuare tutti gli accorgimenti al fine di evitare la dispersione delle polveri presenti nell'area su cui si rimuoveranno i rifiuti e l'eventuale immissione di inquinanti.
Le operazioni di movimento dei rifiuti dovranno inoltre tener conto in caso di eventi piovosi del regime di deflusso delle acque superficiali.

Art. 87. Carico sui mezzi

Ogni mezzo dovrà essere pesato sia in ingresso, quando scarico, che in uscita dal cantiere, dopo avere caricato l'intero materiale da smaltire. I tabulati di pesa dovranno essere tenuti in appositi registri presso l'ufficio di cantiere e presentati alla Direzione (DL/DEC) su richiesta. I tabulati dovranno essere aggiornati giornalmente e tenuti in ordine in base alle indicazioni del mezzo riportante data di carico, targa automezzo, pesa in ingresso e in uscita con i rispettivi orari di misura.
Tutte le pesate saranno registrate in apposita scheda di registrazione e controllo di cui è dotato l'impianto pesa, al fine di avere una chiara tracciabilità dei quantitativi portati a smaltimento, già nella fase di avvio del trasporto dei mezzi stessi.
Non è consentita l'uscita dei mezzi dal cantiere senza che abbiamo prima provveduto a registrarne il carico. È a carico dell'appaltatore la gestione dell'impianto pesa.

Art. 88. Trasporto

Il trasporto di rifiuti dovrà rispettare le normative nazionali ed europee, in materia di trasporto su strada di merci.
Prima dell'inizio delle lavorazioni l'impresa appaltatrice dovrà presentare il Piano di Gestione dei rifiuti

contenente la documentazione necessaria per accertare l' idoneità dei mezzi di trasporto e degli impianti verso cui è destinato il rifiuto, ed in particolare:

- l'elenco delle ditte autorizzate al trasporto dei rifiuti e allo smaltimento per CER;
- l'autorizzazione dell'automezzo con riferimento all'Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per le categorie previste (art. 212 del D.Lgs. 152/06);
- iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali (art. 212 del D.Lgs. 152/06);
- certificazioni dei servizi di trasporto;
- l'autorizzazione dell'impianto ricevente rispetto al codice CER di conferimento.

Il trasporto dovrà essere condotto adottando tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione di polveri o eventuali sostanze inquinanti nell'ambiente e garantire la sicurezza della popolazione.

Il trasportatore dovrà essere iscritto all'Albo Gestori Ambientale alla classe pertinenti, e dotato di autorizzazione al trasporto di merce nazionale ed internazionale per il rispettivo codice CER.

Durante il trasporto non è consentito miscelare rifiuti diversi per tipologia e caratteristiche; per il trasporto ogni container conterrà unicamente il materiale corrispondente ad un unico codice CER che viaggerà accompagnato al corrispondente certificato di classificazione. Non si dovrà procedere in nessun caso a unire i materiali provenienti da aree e CER diversi.

I mezzi di trasporto dovranno essere adatti anche al trasporto di rifiuti pericolosi costituiti da vasche a tenuta se necessario.

Le misurazioni per i trasporti saranno conteggiate solo dopo avere verificato che i materiali trasportati siano stati correttamente inviati a impianto di smaltimento e che questi abbia proceduto alla ricezione del materiale consegnato.

Se la dimensione del materiale da trasportare è inferiore alla portata utile dell'automezzo richiesto a nolo, non si prevedono riduzioni di prezzo.

Nei prezzi di trasporto è compresa la fornitura dei materiali di consumo e la manodopera del conducente.

Gli oneri riconosciuti comprendono il trasporto a discarica o ad impianto di trattamento del materiale di risulta, di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsiasi distanza, comprensivi di carico, scarico, e ritorno a vuoto, nonché gli oneri per il conferimento a discarica autorizzata, e sono valorizzati a tonnellata prodotta secondo i certificati di pesatura ottenuti in uscita dal sito di intervento e secondo i Formulari di identificazione dei Rifiuti (FIR) debitamente compilati.

L'appaltatore dovrà rilasciare copia del formulario di cui all'art. 193 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., attestante l'avvenuto smaltimento.

Art. 89. Recupero/Smaltimento del materiale

Si dovrà dare priorità al recupero del materiale, che sarà avviato a smaltimento solo qualora non conforme alla normativa che ne consente il recupero. Le modalità con cui avverrà lo smaltimento saranno conformi al D.Lgs. 152/06.

Successivamente al trattamento di recupero, ciascuna tipologia di rifiuto dovrà essere nuovamente campionata e caratterizzata prima della stesa in sito ai fini delle attività di riqualificazione ambientale, che consiste nel riempimento dei "vuoti" rimanenti dalle operazioni di scavo (Aree B di colore rosso) e nella ricostruzione superficiale dei livelli oggetto di scotico per ripristinare lo stato dei luoghi ex ante.

L'impianto di smaltimento dovrà essere autorizzato al trattamento del codice CER attribuito e alle caratteristiche riportate per ciascun campione sul certificato di classificazione.

Nel caso di smaltimento, i rifiuti devono essere obbligatoriamente accompagnati dal F.I.R. (Formulario Identificativo dei Rifiuti), composto da 4 copie, dal quale devono risultare chiaramente i riferimenti del produttore/detentore dei rifiuti, del trasportatore e della discarica o impianto di conferimento. La quarta copia controfirmata dal responsabile dell'impianto di smaltimento deve riportare la quantità di rifiuti ivi smaltiti, quale differenza delle pesature dei mezzi all'ingresso ed all'uscita dal centro autorizzato al conferimento. Una copia sarà riservata al destinatario, mentre le restanti tre copie devono essere riprodotte e consegnate in copia alla Direzione (DL/DEC), unitamente agli originali, affinché questa possa effettuare le verifiche necessarie. La Direzione (DL/DEC) restituirà, dopo il

controllo, gli originali dei F.I.R. all'Impresa, che provvede alla loro conservazione, per il tempo indicato dal D.Lgs. 152/06.

I quantitativi smaltiti saranno inoltre confrontati con i valori riscontrati e registrati in cantiere dalla pesa presente. Non dovranno essere riscontrati differenze per oltre il 10% in peso del materiale trasportato.

Art. 90. Controllo polveri e sistema di abbattimento delle stesse

Durante le operazioni di scavo del materiale si limiterà l'eventuale diffusione delle polveri con un sistema di abbattimento polveri con inubimento delle piste di cantiere se necessario.

Art. 91. Condizioni generali di accettazione - prove di controllo sui materiali

I materiali da impiegare per i lavori e servizi di cui all'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia nonché riportati nell'elenco prezzi in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione (DL/DEC).

I materiali proverranno da località o fabbriche che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Quando la Direzione (DL/DEC) abbia rifiutata una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Appaltatore dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione (DL/DEC), l'Appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

L'appaltatore sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni a laboratori ufficiali, nonché per le corrispondenti prove ed esami. Dette spese restano a carico dell'Appaltatore in quanto comprese negli obblighi contrattuali e compensate con la corresponsione dei prezzi di elenco.

I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla Direzione (DL/DEC), previa apposizione di sigilli e firme del DL/DEC e dell'Appaltatore, nei modi più adatti a garantire l'autenticità e la conservazione.

Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuate presso i laboratori ufficiali; la Direzione (DL/DEC) potrà, a suo giudizio, autorizzare l'esecuzione delle prove presso altri laboratori di sua fiducia.

Art. 92. Aree di stoccaggio

Il deposito temporaneo nell'area di intervento avverrà nel rispetto delle suddette condizioni e con le seguenti modalità:

- i rifiuti rinvenuti nell'area aventi uguale codice CER, saranno raccolti per tipologie omogenee e riposti in cassoni scarrabili da 22 mc o superiore o in big-bags,
- i cassoni scarrabili saranno distinti in base alla tipologia di rifiuto che contengono.
- l'area di deposito sarà delimitata da nastro bicolore con opportuna segnaletica di delimitazione.

La gestione del materiale come rifiuto (parte IV D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), avverrà privilegiando il conferimento presso siti autorizzati al recupero, e solo secondariamente lo smaltimento finale in discarica.

Al fine di consentire il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio per l'acquisizione dell'omologa presso gli impianti finali di destinazione, è prevista una caratterizzazione di base del rifiuto tale da determinare l'ammissibilità in discarica e/o impianti di trattamento esterno per ciascuna tipologia di rifiuti individuata, così come descritto nel paragrafo successivo.

Ogni singolo CER raccolto sarà stoccato in distinte aree e nei relativi cassoni. Non è consentito

miscelare e mischiare materiali appartenente a diversi CER.

Art. 93. Rinvenimenti durante gli scavi

Tutti gli oggetti di valore che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero rinvenire nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all'Amministrazione appaltante, salvo quanto su di essa possa competere allo Stato.

L'Impresa dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi rimuovere gli oggetti e depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori che redigerà regolare verbale in proposito da trasmettere alle competenti autorità.

Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta. Inoltre l'Amministrazione rimborserà all'Impresa le spese sostenute per la conservazione degli oggetti trovati e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità e il diligente recupero.

Quando l'Impresa dovesse scoprire ruderi monumentali nell'esecuzione dei lavori deve darne subito comunicazione al Direttore dei lavori o di esecuzione del contratto (DL/DEC) e non può demolirli né alterarli in qualsiasi modo - anche sospendendo i lavori, se occorre - senza il preventivo permesso della Direzione stessa.

I resti umani che potranno essere rinvenuti negli scavi saranno con ogni cura lasciati al loro posto e sorvegliati; del rinvenimento l'Impresa è tenuta a fare denuncia alle competenti autorità.

Dopo che saranno espletati gli accertamenti del caso e dopo che si saranno avuti i nulla osta in proposito, si provvederà alla raccolta di detti resti umani ed al loro trasporto al cimitero.

Se i resti umani dovessero avere interesse archeologico e/o storico dovranno essere seguite le prescrizioni relative al rinvenimento degli oggetti come su riportato.

Nel caso di rinvenimento di rifiuti contenenti amianto negli scavi e comunque nella zona dei lavori si dovrà provvedere alla bonifica rispettando le seguenti fasi: prelievo di campione rappresentativo per l'esecuzione di analisi chimico-fisica per la classificazione del rifiuto a norma di legge eseguite da laboratorio accreditato ai sensi della norma ISO 17025:2005; redazione Piano di Lavoro da presentare alla USL di competenza territoriale per l'ottenimento del parere favorevole in ottemperanza a tutte le normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione e miglioramenti, tecniche e obblighi per la tutela dei lavoratori e degli ambienti di lavoro, trattamento dei rifiuti; incapsulamento secondo le disposizione dei decreti del Ministero della Sanità 6 settembre 1994, 26 ottobre 1995 e 20 agosto 1999; rimozione; imballaggio secondo le disposizione dei decreti del Ministero della Sanità 6 settembre 1994, 26 ottobre 1995 e 20 agosto 1999. Gli imballaggi essere etichettati secondo le norme ADR e le norme nazionali attuative delle direttive europee, con indicazione delle classi di pericolo, ordinale, codice ONU, precauzioni con citazioni di prudenza e pericolo; carico; trasporto del materiale in doppio contenitore, ognuno con opportuna etichettatura prevista dalle norme ADR e dalle norme nazionali attuative delle direttive europee, con indicazione delle classi di pericolo, ordinale, codice ONU, precauzioni con citazioni di prudenza e pericolo. Il trasporto dovrà essere effettuato in base ai requisiti del SISTRI; Formulario di Identificazione del Rifiuto; smaltimento in impianto autorizzato; consegna attestazione di avvenuto smaltimento. I rifiuti prodotti saranno smaltiti con il codice: CER 17 06 05 "Materiali da costruzione contenenti amianto".

Art. 94. Monitoraggio parametri chimico fisici post intervento

Per il monitoraggio dei parametri chimico fisici si eseguiranno i controlli previsti in progetto.

Tutte le analisi saranno condotte da laboratorio di analisi chimiche accreditato in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.

Le analisi sui campioni di suolo sono quelle relative alla verifica dei parametri previsti della Tabella 1B parte IV Titolo V allegato 5 del D.Lgs 152/06 per gli analiti come da tabelle riportata nella relazione tecnica.

Le determinazioni analitiche saranno effettuate con metodi di analisi ufficiali riconosciuti a livello

nazionale e in regime di buone pratiche di laboratorio e di qualità, ovvero metodiche APAT/IRSA-CNR, ISS, EPA, o metodiche interne del laboratorio validate e/o accreditate ACCREDIA

Art. 95. Sondaggi matrice suolo post intervento

I macchinari di perforazione devono essere di potenza adeguata ed attrezzati per le prestazioni da eseguire trattandosi di carotaggi ambientali.

Qualora l'attrezzatura installata nel cantiere di perforazione non fosse ritenuta idonea allo scopo, la stazione appaltante ha facoltà di richiederne l'immediata sostituzione, sospendendo le indagini sino a sostituzione avvenuta, senza che l'impresa possa vantare alcun ulteriore compenso.

L'installazione di macchinari di perforazione in luoghi diversi da quelli concordati comporteranno la reinstallazione dei macchinari ed il riperforamento dei terreni attraversati nel luogo diverso da quello stabilito; ciò senza che l'impresa possa vantare alcun ulteriore compenso.

Il sondaggio, una volta ultimato, verrà riempito con materiale di risulta, ovvero con miscele inerti e bentonite.

La quota assoluta del piano campagna di ciascun punto di indagine sarà trascritta sulla scheda stratigrafica per ciascuna indagine. Si dovrà comunque fare riferimento ad un rilievo generale topografico da effettuarsi anche in contemporanea alla esecuzione delle indagini stesse, non a carico dell'appaltatore.

Per qualsiasi campione di materiale, prelevato per esami di laboratorio, dovrà essere redatto un regolare verbale.

Le "carote" di perforazione verranno conservate in apposite cassette catalogatrici e potranno essere utilizzate per il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi chimica di laboratorio. Le cassette catalogatrici contenenti il carotaggio saranno sistemate all'interno del cantiere al riparo dagli agenti atmosferici.

Le modalità esecutive del sondaggio saranno tali da garantire il campionamento in continuo di tutto il terreno interessato dalla perforazione, ovvero il prelievo di campioni di suolo, sottosuolo, materiale di riporto inquinato o rifiuti e dovranno garantire il minimo disturbo del terreno stesso. Le operazioni di perforazione dovranno essere condotte a velocità ridotta per evitare il surriscaldamento del terreno e la volatilizzazione delle sostanze leggere e rigorosamente a secco.

Per perforazioni di durata superiore alla giornata, si dovrà proteggere la bocca del foro da eventuali contaminazioni esterne.

Gli strumenti e le attrezzature impiegate nelle operazioni devono garantire l'integrità delle caratteristiche delle matrici ambientali, dei materiali di riporto e la concentrazione delle sostanze contaminanti. Le operazioni di prelievo dei campioni devono essere compiute evitando la diffusione della contaminazione nell'ambiente circostante e nella matrice ambientale campionata.

Si deve controllare l'assenza di perdite di olii, di lubrificanti e di altre sostanze dai macchinari, impianti e da tutte le attrezzature utilizzate. Nel caso di perdite, bisogna verificare che queste non provochino contaminazione del terreno. Bisogna comunque riportare ogni evento nel rapporto di cantiere giornaliero.

Si dovrà predisporre un'area delimitata per la decontaminazione delle attrezzature di lavoro: tale area dovrà essere impermeabilizzata utilizzando teli e sarà ubicata ad una distanza dal foro tale da evitare la diffusione dell'inquinamento alle matrici campionate. Gli utensili utilizzati dovranno essere decontaminati alla fine di ciascuna verticale, tramite vapore o acqua calda in pressione (idropulitrice). In caso di pioggia è necessario garantire che il campione non sia modificato dal contatto con le acque meteoriche.

Per il prelievo di campioni, nel caso di sondaggi ambientali, i criteri da adottare devono assolutamente garantire la determinazione della concentrazione delle sostanze inquinanti in ogni strato omogeneo di materiale solido e la separazione dei materiali che si distinguono per evidenze di inquinamento o per caratteristiche organolettiche, chimico-fisiche e litologico-stratigrafiche.

Sarà dunque necessario estrarre il materiale raccolto per mezzo del carotiere senza ricorrere a liquidi e disporlo in una canaletta di PE, mantenendone inalterate le caratteristiche stratigrafiche.

È previsto un sovrapprezzo per il campionamento di terreni contaminati le cui caratteristiche chimiche debbano rimanere inalterate durante la perforazione ed il prelievo; in particolare qualora il campionamento si realizzi nel corso di sondaggi a rotazione a carotaggio continuo, questi ultimi, al fine di impedire il trascinamento in profondità degli inquinanti durante la perforazione, dovranno essere effettuati per quanto possibile a secco e a bassa velocità, così come l'infissione del rivestimento, ovvero con utilizzo in avanzamento di acqua chiara di chimismo ben conosciuto e di additivi biodegradabili anch'essi di chimismo definito per il rivestimento del foro, oltre all'adozione, prima e durante la perforazione, dei seguenti accorgimenti tecnici: pulizia dell'impianto di perforazione prima dell'inizio del lavoro, pulizia dell'asta di perforazione e rimozione dei lubrificanti nelle zone filettate prima e dopo ogni sondaggio, pulizia del carotiere prima dell'inizio del lavoro e dopo ogni manovra (comunque al minimo ogni metro), pulizia di ogni strumento di misura e dei campionatori inseriti in foro prima e dopo l'inserimento, pulizia dei contenitori e dell'impianto di circolazione per l'acqua di perforazione prima dell'inizio del lavoro, utilizzo di rivestimenti e corone non verniciate; la pulizia andrà inoltre eseguita mediante vapore.

I sondaggi, dopo il prelievo dei campioni di terreno, saranno sigillati con riempimento dall'alto o iniezione di miscele bentonitiche dal fondo.

Art. 96. Campionamento suolo

In concomitanza con le attività di indagine diretta sopra descritte, si procederà ad una attività di campionamento, al fine di sottoporre ad analisi chimiche di laboratorio la matrice suolo e sottosuolo. I campioni di terreno saranno prelevati dagli scavi superficiali e dai sondaggi geognostici.

I criteri che devono essere adottati nella formazione di campioni di terreno che si succedono lungo la colonna di materiali prelevati sono:

- ottenere la determinazione della concentrazione delle sostanze inquinanti per strati omogenei dal punto di vista litologico;
- prelevare separatamente, in aggiunta ai campioni previsti per sondaggio, materiali che si distinguono per evidenze di inquinamento o per caratteristiche organolettiche, chimico-fisiche e litologico-stratigrafiche.

I campioni relativi a particolari evidenze o anomalie sono formati per spessori superiori ai 50 cm.

Ogni campione prelevato sarà suddiviso in tre aliquote, una per l'analisi da condurre ad opera dei soggetti privati, una per archivio a disposizione dell'Ente di controllo, la terza aliquota, quando richiesta, sarà confezionata in contraddittorio solo alla presenza dell'Ente di controllo, sigillando il campione che verrà firmato dagli addetti incaricati e verbalizzando il relativo prelievo. La copia di archivio sarà conservata a temperatura idonea, sino all'esecuzione e validazione delle analisi di laboratorio da parte dell'ente di controllo preposto. Le tre aliquote saranno prelevate alla profondità prevista in progetto.

I campioni da portare in laboratorio saranno privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio saranno condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm. La concentrazione del campione dovrà essere determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro.

Il campione dovrà essere formato immediatamente a seguito dell'estrusione del materiale dal carotiere in quantità significative e rappresentative o a seguito dello scavo.

Per garantire l'ottenimento di prelievi rappresentativi, i campioni devono essere preparati facendo uso di un'opportuna paletta di acciaio inox e di teli di polietilene di provata resistenza al taglio e di capacità sufficiente per procedere all'omogeneizzazione del campione prelevato. Onde evitare fenomeni di "cross contamination", le attrezzature per il prelievo di campioni devono essere bonificate prima di ogni campionamento attraverso le seguenti operazioni di campo:

- i fogli di polietilene saranno usati come base di appoggio delle carote, rinnovati ad ogni prelievo;
- la paletta di acciaio, dopo la preparazione delle quantità previste per ogni singolo campione, sarà lavata facendo uso di acqua potabile e asciugata con carta assorbente;
- il carotiere, dopo l'estrazione della carota, sarà lavato e asciugato prima della successiva operazione

di carotaggio.

Per ogni campione di suolo sarà prelevata, alle profondità indicate, un'aliquota dal cuore della carota mediante siringa metallica e posta in fiala di vetro con tappo a tenuta per la determinazione dei composti volatili. Il campione sarà prelevato immediatamente dopo l'estrazione della carota e non subirà procedimenti di omogeneizzazione o quartatura, pena la dispersione dei composti volatili. Un'aliquota sarà raccolta con spatola metallica e posta in flacone di vetro per le altre determinazioni analitiche presso laboratorio chimico.

Da ogni campione saranno effettuate analisi di laboratorio per l'individuazione degli analiti e secondo le metodiche riportate nella relazione tecnica.

L'indagine consentirà di acquisire oltre alle informazioni sullo stato di contaminazione del sito in esame, anche tutti i dati di carattere sito specifici necessari per la corretta elaborazione dell'Analisi di Rischio ai sensi dell'Allegato 1 "Criteri generali per l'Analisi di Rischio sanitario ambientale sito specifica" al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale".

CAPO XIV PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Art. 97. Responsabilità

Prima di iniziare i lavori e servizi in argomento l'Appaltatore dovrà accertare con ogni cura la natura, lo stato ed il sistema operativo per effettuare in condizioni ottimali le attività previste, ed, al fine di affrontare con tempestività ed adeguatezza di mezzi ogni evenienza che possa comunque presentarsi. Salvo diversa prescrizione, l'Appaltatore disporrà la tecnica più idonea, le opere provvisorie, i mezzi d'opera, i macchinari, e l'impiego del personale. Di conseguenza sia l'Amministrazione, che il personale tutto di direzione e sorveglianza, resteranno esclusi da ogni responsabilità connessa all'esecuzione dei lavori e servizi di che trattasi.

Art. 98. Disposizioni generali antinfortunistiche

Dovranno essere osservate, in fase esecutiva, le norme riportate nel D.Lgs. 81/2008 e le prescrizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento nonché le disposizioni impartite dal Coordinatore in fase di esecuzione e l'adozione di tutto quanto prescritto nelle linee guida anti contagio Covid-19 parte integrante del PSC.

Prima di iniziare i lavori di escavazione interne ed esterne ai capannoni si dovrà effettuare un sopralluogo accurato per rilevare la presenza nell'area interessata di elementi pericolosi intrinseci al cantiere interferenti con le operazioni da eseguire, delimitare l'area interessata dallo scavo e dai mezzi con nastro di segnalazione bianco-rosso, collocato adeguatamente arretrato (almeno 1,5 m) dal ciglio dello scavo, e collocare un solido parapetto regolamentare.

La velocità dei mezzi all'interno del cantiere deve essere adeguata alle caratteristiche delle percorso e comunque contenuta entro i 30 km/h.

Devono essere predisposti percorsi e mezzi per il sicuro accesso ai posti di lavoro e per il rapido allontanamento in caso di emergenza.

L'accesso dei mezzi in cantiere deve essere consentito dal capo cantiere dell'impresa affidataria o esecutrice. Lo spostamento dei mezzi in cantiere deve essere effettuato alla presenza di un addetto incaricato dall'impresa affidataria. Durante l'esecuzione della fase di raccolta si deve interdire al personale di circolare nel raggio di azione delle macchine operatrici.

Tutti gli operatori saranno dotati di adeguati DPI di protezione contro il rischio biologico, trattandosi di gestione dei rifiuti di cui non può essere preventivamente individuata la pericolosità.

Saranno comunque attivate tutte le precauzioni opportune per evitare o contenere la produzione di rumore, polveri e odori.

Art. 99. Apprestamenti e sistemi di protezione per la sicurezza

Le opere provvisionali, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori devono essere conformi alla normativa vigente in materia. (D.Lgs. 81/08).

La zona dei lavori sarà opportunamente delimitata, i passaggi saranno ben individuati.

Saranno attivate tutte le precauzioni opportune per evitare o contenere la produzione di rumore, polveri e odori.

L'intera area di cantiere sarà opportunamente delimitata, gli ingressi ed i passaggi saranno ben individuati.

Nell'area cantiere gli apprestamenti saranno costituiti da:

- servizi igienico-assistenziali e sanitari
- box uffici;
- pesa a ponte sopraelevata;
- impianto elettrico di cantiere;
- segnaletica di sicurezza;
- dispositivi di protezione individuale.
- area per la sosta degli automezzi in attesa del carico dei rifiuti.

I dettagli sono contenuti nell'elaborato "Piano di Sicurezza e Coordinamento" e "Planimetria di cantiere".

CAPO XV PRESCRIZIONI PER OPERE PROVVISORIALI, NOLI, TRASPORTI E COLLOCAMENTO IN OPERA

Art. 100. Opere provvisionali

Le opere provvisionali, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori e servizi, la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori devono essere conformi alla normativa vigente in materia, saranno rimosse dopo il completamento dei lavori ripristinando le condizioni pre opera secondo le indicazioni progettuali e le disposizioni della Direzione (DL/DEC).

Art. 101. Noleggi

I noli devono essere espressamente richiesti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e sono retribuibili solo se non sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano in costante efficienza.

Il nolo si considera per il solo tempo effettivo, ad ora o a giornata di otto ore, dal momento in cui l'oggetto noleggiato viene messo a disposizione del committente, fino al momento in cui il nolo giunge al termine del periodo per cui è stato richiesto.

Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogo di provenienza al cantiere e viceversa, il montaggio e lo smontaggio, la manodopera, i combustibili, i lubrificanti, i materiali di consumo, l'energia elettrica, lo sfrido e tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi.

I prezzi dei noli comprendono le spese generali e l'utile dell'imprenditore.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Art. 102. Norme generali per il collocamento in opera

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelievamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto

in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisoria, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamenti, stuccature e riduzioni in pristino).

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre Ditte.

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Appaltatore unica responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori e servizi, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.



AGENZIA DEL DEMANIO

AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Puglia e Basilicata

PROGETTO ESECUTIVO PER GLI INTERVENTI DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI PRESENTI PRESSO IL COMPLESSO DEMANIALE DENOMINATO "TORRE TRESCA", SITO ALLA CONTRADA TORRE TRESCA DI BARI ED ALLIBRATO ALLA SCHEDA PATRIMONIALE DEI BENI DEMANIALI DELLA PROVINCIA DI BARI AL N. BAB0342

R.U.P.:

Ing. Angelo LABELLARTE

PROGETTO:

STUDIO DI INGEGNERIA PER L'AMBIENTE
Ing. ANTONELLA LOMORO
via Melo 182 BARI
capogruppo mandataria



ENGEO soc. coop. a r.l.
Sede legale: Via Volga presso Fiera del Levante pad.129
70100 Bari (BA) - P.IVA 08060810721

Dott. Ing. Sebanino GIOTTA
Dott. Ing. Fabio PACCAPELO



Alpha Engineering. S.r.l.s.
Piazzale Dante Alighieri n.5 Taranto
Ing. Luigi CANNIZZO
mandante



Dott. Geol. Pietro PEPE
mandante



ALLEGATO

R.4.1

ELENCO PREZZI

SCALA:

...

DATA: MAGGIO 2022

AGGIORNAMENTO	DATA	DESCRIZIONE
rev. 01	APR 2023	Revisione a seguito ottenimento autorizzazione e aggiornamento al nuovo Prezzario Puglia Marzo 2023

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 B.25.005 Bas2023	Utilizzo di terre e rocce da scavo, prive di sostanze pericolose, per interventi di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, sostituzione di materiali da cava, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, previa caratterizzazione ambientale e chimico - fisica certificata, del tutto compatibile con il sito di destinazione, come disposto dalle normative vigenti. E' escluso il trasporto e la caratterizzazione da computarsi a parte. euro (tre/58)	mc	3,58
Nr. 2 E.001.001.a	Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto nell'ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) euro (otto/10)	mc	8,10
Nr. 3 E.001.003.a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato nell'ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) euro (nove/15)	mc	9,15
Nr. 4 E.001.010	Compenso allo scavo con mezzo meccanico se effettuato in presenza di strutture di potenziale interesse archeologico escluso l'onere del vaglio del terreno e la custodia dei reperti in apposite cassette euro (cinquantadue/35)	mc	52,35
Nr. 5 E.001.031	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. euro (dodici/50)	mc	12,50
Nr. 6 E.001.032	Maggior onere per il trasporto a discarica dei materiali di risulta per ogni km in più oltre i 10 previsti. euro (uno/50)	mc/km	1,50
Nr. 7 E.001.035.a	Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere euro (quattrocentoseffanta/00)	cad	470,00
Nr. 8 E.001.035.b	Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiali inquinanti euro (seicentoottanta/00)	cad	680,00
Nr. 9 E.002.001	Demolizione totale di fabbricati con struttura portante in cemento armato e solai del tipo latero-cementizio. Effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico sull'automezzo, tagli anche a fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei materiali, accatastamenti, stuoie e lamiere per ripari, segnalazione diurna e notturna, recinzioni, etc. e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Valutata vuoto per pieno. euro (ventinove/90)	mc	29,90
Nr. 10 E.002.004.a	Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli demolitori, etc., in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico su automezzo, tagli anche a fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei materiali, accatastamenti, stuoie e lamiera per ripari, segnalazione diurna e notturna, recinzioni, etc. e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. valutata per la cubatura effettiva delle parti demolite, eseguita con l'uso di mezzi meccanici euro (centocinquantasette/00)	mc	157,00
Nr. 11 E.004.002.a	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilità S4 (fluida), comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione: C8/10 (Rck 10 N/mmq) euro (centosessantatre/43)	mc	163,43
Nr. 12 E.004.004.a	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: platee di fondazione: C25/30 (Rck 30 N/mmq) euro (centosettantasei/07)	mc	176,07
Nr. 13 E.004.032	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelaborata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. euro (due/42)	kg	2,42
Nr. 14 E.02.015.01 Bas2023	Demolizione di murature di qualsiasi genere, entro o fuori terra, escluse le strutture in c.a., compreso l'onere del carico e dell'allontanamento del materiale di rifiuto nelle pertinenze stradali. eseguita con martelli demolitori e/o mezzi meccanici. euro (trentacinque/01)	mc	35,01
Nr. 15 IG.001.001	Approntamento dell' attrezzatura di perforazione a rotazione compreso il carico e lo scarico e la revisione a fine lavori. Per ogni approntamento dell'attrezzatura. euro (millecinque/90)	cad	1'005,90
Nr. 16 IG.001.003.a	Installazione dell'attrezzatura di perforazione in corrispondenza di ciascun punto di indagine, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili con i normali mezzi di trasporto. per distanze fino a 300 m euro (quattrocentonovantadue/20)	cad	492,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 17 IG.001.007.a	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, di diametro 101 mm, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie e ciottoli (vedi classificazione A.G.I.) o in roccia. per profondità da m 0 a m 20 dal p.c. euro (centodiciannove/60)	m	119,60
Nr. 18 IG.001.019.a	Prelievo di campioni indisturbati, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatori a pareti sottili spinti a pressione, con fustelle in acciaio inox di diametro 88.9 mm (da restituire entro 3 mesi dalla fine lavori), compreso il trasporto al laboratorio o nella sede dell'Ente appaltante. per prelievo da m 0 a m 20 dal p.c. euro (centodiciassette/45)	cad	117,45
Nr. 19 IG.001.023	Compilazione e fornitura di cassetta catalogatrice di dimensioni 1 x 0.5 x 0.1 m idonea alla conservazione di 5 m di carotaggio, compresa documentazione fotografica in duplice copia. per ciascuna cassetta euro (quarantasei/19)	cad	46,19
Nr. 20 IG.001.033.a	Riempimento dei fori di sondaggio con materiale di risulta additivato con miscela cementizia. - per ogni metro di riempimento da m 0 a m 80 da p euro (tredici/15)	m	13,15
Nr. 21 IG.001.036.a	Trasporto in andata e ritorno dell'attrezzatura di perforazione per sondaggi profondi compreso il viaggio del personale. per ogni chilometro euro (otto/48)	km	8,48
Nr. 22 IG.001.051.a	Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso di sondaggi a rotazione e loro conservazione entro contenitori trasparenti chiusi ermeticamente. per profondità da m 0 a m 300 dal p.c. euro (dieci/67)	cad	10,67
Nr. 23 IG.002.001.a	Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica (PVC, ferro, inox, etc.) mediante estrusione, con esecuzione di prove di consistenza speditive mediante Pocket Penetrometer c/o Torvane. per ogni campione oppure per ogni metro o frazione di metro di campionatura euro (quattordici/27)	cad	14,27
Nr. 24 IG.002.005.a	Determinazione del contenuto d'acqua allo stato naturale. per ogni determinazione euro (nove/31)	cad	9,31
Nr. 25 IG.002.006.a	Determinazione del grado di saturazione con il metodo della saturazione completa. per ogni determinazione euro (ventiuno/73)	cad	21,73
Nr. 26 IG.002.008.a	Determinazione del peso di volume allo stato naturale (peso specifico apparente) su provino avente diametro superiore o uguale a 40 mm. per ogni determinazione euro (ventisette/93)	cad	27,93
Nr. 27 IG.002.009.a	Determinazione del peso specifico assoluto dei grani (media di 2 determinazioni). per ogni determinazione euro (quarantatre/41)	cad	43,41
Nr. 28 IG.002.010.a	Determinazione della porosità (indice dei vuoti) per confronto di masse volumiche (oltre all'importo delle relative determinazioni). per ogni determinazione euro (quattordici/90)	cad	14,90
Nr. 29 IG.004.033.a	Esecuzione di prova di permeabilità eseguita nel corso di sondaggi a rotazione (prova Lefranc), realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalità Tecnologiche" e "Norme di Misurazione" ANISIG. per ogni allestimento euro (duecentoquarantadue/91)	cad	242,91
Nr. 30 IG.005.015	Parametri generali e anioni - pH potenziometrica. euro (nove/31)	cad	9,31
Nr. 31 IG.005.015.a _aggiornato 2023	Analisi Kd sui metalli euro (diciassette/43)	cad	17,43
Nr. 32 IG.005.015.b _aggiornato 2023	Analisi Foc euro (diciassette/43)	cad	17,43
Nr. 33 IG.005.018	Parametri generali e anioni - contenuto argilla granulometria. euro (quarantatre/21)	cad	43,21
Nr. 34 IG.005.050_a aggiornato 2023	Idrocarburi totali - Idrocarburi leggeri (C<12) e Idrocarburi pesanti (C>12) e speciazione madep euro (centoquattro/63)	cad	104,63
Nr. 35 IG.005.123	Analisi chimiche di laboratorio su campioni di materiale da scavo ai sensi del DM 161/2012 e s.m. .. i finalizzata alla determinazione dei parametri Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi pesanti C>12, Cromo totale, Cromo VI, Amianto, BTEX, IPA così come elencati nell'Allegato 4 del DM euro (duecentoquarantaotto/60)	cad	248,60
Nr. 36 IG.005.124	Test di cessione e analisi dell'eluato su campioni di materiali di riporto secondo le metodiche di cui al DM . S febbraio 1998 e s.m.i. da riferirsi ai valori limite della tabella 2 Allegato 5 al titolo V della parte quarta D.Lgs. 152/06 e s.m.i. euro (duecentocinque/10)	cad	205,10
Nr. 37 M.01.008.01 Bas2023	Determinazione della massa volumica allo stato naturale mediante posata idrostatica. euro (venti/82)	cad	20,82

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 38 NP.01	Asportazione di piante arbustive, compresa l'eliminazione della ceppaia. Intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. euro (sei/30)	mq	6,30
Nr. 39 NP.02	Scavo selettivo, anche mediante l'utilizzo di mezzi di ridotte dimensioni, quali escavatori dotati di benna vagliatrice, e la separazione, a seguito di identificazione visiva, delle varie tipologie di materiali rifiuti non riconducibili a rifiuti da demolizione (imballaggi, pneumatici fuori uso, apparecchiature elettroniche, ecc.) con appositi operatori a terra euro (diciassette/50)	mc	17,50
Nr. 40 NP.03	Compenso giornaliero per il noleggio di impianto mobile cingolato di triturazione (semovente autonomo) e vagliatura (a 3 selezioni) con relativo personale specializzato addetto al funzionamento e alla manovra del mezzo medesimo secondo la sua destinazione per l'impiego voluto dal noleggiatore, del combustibile e dei lubrificanti necessari al funzionamento della macchina stessa. Nel prezzo è compreso il costo del trasporto e del trasferimento della macchina sul posto di lavoro e il ritorno in sede. euro (tremilacentosessanta/00)	giorni	3'160,00
Nr. 41 NP.04	Compenso per noleggio mensile di un impianto di pesatura costituito da n.1 pesa a ponte modulare elettronica avente dimensioni 13,50 x 3,00 m con portata kg 60000 in versione sopraelevata, indicatore di peso alfanumerico, omologato con Certificazione CEI e stampante. euro (millesettecentocinquanta/00)	mesi	1'750,00
Nr. 42 NP.05	Compenso per noleggio di lavaruoate a passaggio, fuori terra, struttura portante in carpenteria pesante costruita con acciaio al carbonio, zincato a caldo ove necessario. Caratteristiche: Peso max. consentito autocarri in transito: 700 q.li; Larghezza interna: mt. 3,50 circa; Pannellatura antispruzzo laterale; Linee di lavaggio con funzione sgrassatore 27mm; 100 ugelli ad alta efficienza; Quantità lavaggi ora fino a 120; Ciclo medio lavaggio: 20 secondi; Vasca primaria da circa 6 mc in carpenteria pesante, contenente le piste di lavaggio. Gruppo di trattamento chimico fisico composto da: vasca di accumulo da 16 mt. cubi con scaletta di ispezione esterna; elemento disoleatore flottante; sedimentatore a paratia; catenaria di estrazione fanghi e solidi con motoriduttore di adeguata potenza; palette raschiatrici ad incidenza variabile; elementi di attrito intercambiabili; sistema anti grippaggio ad azionamento controllato; zona separata per acque chiare; sensori di livello. auto svuotamento collettori verticali; auto svuotamento collettori orizzontali; software specifico anti grippaggio catena; rimescolamento automatico; predisposizione per riscaldatori (non inclusi) Recupero sino ad oltre il 95% delle acque di lavaggio (dipendentemente dalla configurazione e dalle condizioni di utilizzo). N° 1 elettropompa sommergibile 5.5 Hp tipo V55E (passaggio solidi: 50mm). N° 1 elettropompa sommergibile per lavaggio congiunto battistrada e laterale 10 Hp, portata circa 2.500 lt/min a flusso libero. Collettori inferiori estraibili; Collettori laterali estraibili; Kit tubazioni di collegamento; Semaforo segnalazione stato; Cartelli di obbligo e divieto; Sensori di livello per protezione; Quadro elettrico di gestione completo di PLC; Sistema di attivazione automatico tramite camera industriale regolabile; Sistema di controllo fasi alimentazione; Pulsante di emergenza. Due rampe HD 4000 x 1000 in entrata e uscita. Sono compresi nel prezzo il compenso per il carico, trasporto a/r, montaggio e smontaggio, accessori per il funzionamento del Lavaruoate (vasca raccolta fanghi, gruppo elettrogeno, serbatoio riserva acqua), assicurazione e pulizia del Lavaruoate a passaggio, ricarica acqua. euro (ventiseimilasettecentootanta/00)	mesi	26'780,00
Nr. 43 NP.06	Noleggio cassone scarrabile dotato di una spondina laterale su un lato lungo per accumulo di materiale edile, rifiuti e terre e rocce da scavo provenienti dal cantiere, derivanti da scavi, demolizioni, sfridi, trattamenti, ecc.. Il costo si intende per la consegna e ritiro dal cantiere. Noleggio mensile per container di volumetria minima da 20 ÷ 40 mc euro (ottocentoventi/00)	mesi	822,00
Nr. 44 NP.07	Oneri per l'asportazione delle recinzioni perimetrali in fili di acciaio per una lunghezza complessiva di 330 m (20 m sul lato ingresso e 310 m sul lato interno), l'accatastamento delle stesse nell'area di cantiere e successivo rimontaggio a lavoro concluso. euro (quattromilaquattrocentoventi/00)	a corpo	4'420,00
Nr. 45 NP.08	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione dovrà essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. per rifiuti inerti, speciali non pericolosi e imballaggi in nylon e plastica. euro (undici/60)	qle	11,60
Nr. 46 OF.001.004	Ripulitura di materiale arbustivo/erbaceo su terreno non boscato, eseguito a mano o con l'ausilio di attrezzature meccaniche (decespugliatore portato a spalla) comprese le operazioni di raccolta, asportazione e distruzione del materiale di risulta. Da eseguirsi solo quando la vegetazione esistente, per densità e consistenza, non possa essere eliminata contestualmente alle successive lavorazioni del terreno previste in progetto. Terreno infestato (oltre il 50%). euro (millequattrocentosettantadue/46)	ha	1'472,46
Nr. 47 Q.02.011.02	Manto impermeabile realizzato mediante la fornita e posa in opera geomembrana in HDPE, ottenuta per estrusione di granuli vergini di polietilene ad alta densità, con l'aggiunta del 2% circa di nero fumo per conferire al manto una buona stabilizzazione ai raggi U.V. in rotoli di larghezza non inferiori a m. 5.00.Le saldature saranno eseguite a doppia pista per termofusione, con macchina dotata di una coppia di cunei riscaldati elettricamente e termoregolabili.Nei particolari di finitura (raccordi con tubazioni, angoli etc) le saldature verranno effettuate ad estrusione con cordone sovrapposto di materiale vergine fuso. Spessore mm 1,5 euro (diciassette/40)	mq	17,40
Nr. 48 R.001.012.b_aggiornato 2023	Prestazione professionale dell'Archeologo, da compensarsi a vacanza, per l'espletamento delle seguenti attività: - scavo archeologico; - sorveglianza archeologica; - verifica archeologica preventiva, compresa la redazione degli elaborati (cartografie, schede e relazioni) da produrre così come indicate nelle linee guida del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; - survey, censimento e catalogazione. L'attività di documentazione delle evidenze archeologiche comprende: - indagini sul campo; - posizionamento delle evidenze GPS; - redazione schede di catalogo ICCD; - documentazione grafica e fotografica; - relazione finale. Per la documentazione scientifica di scavo (diario di scavo, schede, relazione tecnico-scientifica, foto digitali e relativi elenchi, etc.) si considera una quota aggiuntiva pari al 20% delle giornate lavorative previste per l'intervento di scavo, calcolata sul 3° livello della presente voce. Da tale previsione s'intende esclusa la redazione della documentazione grafica e topografica. Per il lavaggio e la pre-catalogazione dei materiali rinvenuti e la loro sistemazione in depositi,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>compresa la redazione di un indice della collocazione nelle cassette, si considera una quota aggiuntiva minima pari al 15% delle giornate lavorative previste per l'intervento di scavo. Ulteriore documentazione eventualmente necessaria dovrà essere computata separatamente. Ribasso da applicare solo su spese generali (15%) ed utile di impresa (10%). - Archeologo di 2° livello, Responsabile/Esecutore euro (cinquanta/30)</p> <p>Data, _____</p>	ora	50,30



Scheda fornitore e comunicazione ex art. 3 L. 136/2010 s.m.i.

SEZIONE I – DATI FORNITORE

Ragione sociale/Denominazione sociale DE CRISTOFARO SRL

Tipologia di fornitore: "percipiente"¹: [REDACTED]

Regime fiscale "forfettario"²: [REDACTED]

Indirizzo: C.da Montaratro S.P. 109 km. 28 n. n.c Cap 71036 Città Lucera Pr. Foggia, Part. IVA IT03639530710 C.F. 03639530710, Telefono 0881/522730 Cell. - Fax - Mail info@dcfgroup.it PEC decristofarosrl@pec.it, Referente -;

SEZIONE II – DATI BANCARI

Conto Corrente dedicato al servizio/fornitura/lavoro [REDACTED]

Istituto [REDACTED]

Persona/e delegata/e ad operare sul conto³:

Nome [REDACTED] Codice Fiscale [REDACTED]

Data di nascita [REDACTED] Luogo [REDACTED] Pr. [REDACTED]

Residenza: Comune [REDACTED] Pr [REDACTED]

Indirizzo: [REDACTED] Nr. [REDACTED]

Con la sottoscrizione della presente scheda l'appaltatore/fornitore comunica che, fatte salve eventuali modifiche successive, per tutti i rapporti giuridici (presenti e futuri) che verranno instaurati con l'Agenzia del Demanio, si avvarrà del conto corrente sopra indicato. Qualsiasi variazione dei dati ivi inseriti dovrà essere segnalata tempestivamente utilizzando esclusivamente la presente scheda.

¹ esonerato dallo split payment ai sensi del DL 87/2018

² escluso dall'applicazione dell'IVA ai sensi dell'art.1, c.58, L.190/2014

³ ripetere per ogni altra persona abilitata a operare sul conto indicando nome, cognome, C.F., data e luogo di nascita e residenza.



Ministero della Cultura

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari

DEMANIO.AGDPUB01.REGISTRO
UFFICIALE.0002053.07-02-2023.I

via Amendola, 164/D

70126 BARI

Pec:

dre_PugliaBasilicata@pce.agenziademanio.it

Risposta al Foglio del 23.11.2022

Dir. Sez. N° 20547

E p.c. Al Dirigente Ripartizione

Urbanistica ed Edilizia Privata

del Comune di

70121 BARI

Pec:

urbanistica.comunebari@pec.rupar.puglia.it

E p.c. Alla Commissione Regionale

Patrimonio Culturale

C/o Segretariato Regionale del MiC per la Puglia

70122 BARI

Pec: sr-pug@pec.cultura.gov.it

MIC|MIC_SABAP-BA|07/02/2023|0001496-P

Prot. n.

Class 34.43.04/1.998

OGGETTO: BARI – Intervento di rimozione rifiuti presenti presso il compendio demaniale denominato Torre Tresca (Rif. Cat.: Sez. A, Fg. 57, P.lle 80, 107, 112-117, 187, 188, 194, 887, 893, 1119, 1121-1123, 1126-1132), di cui alla scheda patrimoniale BAB0342, immobile tutelato *ope legis* ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e ss. mm. ii.
Importo lavori da Quadro Economico: € 4.697.244,62
Richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

In riscontro alla nota trasmessa dalla S.V., e alla documentazione ivi allegata, così come acquisita dalla Scrivente in data 24.11.2022 - prot. n. 13007, e relativa all'intervento in oggetto, volto alla esecuzione di interventi di bonifica e rimozione dei rifiuti presenti nel compendio di proprietà demaniale, oltre che ad attività propedeutiche ai sopra citati interventi, comprensive di demolizione di un muro pieno in mattoni di tufo, posto sul lato Sud dell'area di intervento A2 e di una struttura in calcestruzzo e laterizio interrata ed ormai completamente degradata, tenuto conto dello stato dei luoghi e delle caratteristiche formali e distintive delle aree e delle strutture tutelate interessate dall'intervento, fatti salvi i diritti di terzi, compresi quelli di natura civilistica e patrimoniale, nonché eventuali competenze di altre autorità e soggetti diversi dal Ministero, questa Soprintendenza nulla osta ad autorizzare i lavori di che trattasi.

Per quanto attiene gli specifici aspetti archeologici, tuttavia, si sottolinea l'importanza dell'area, che si inserisce in un contesto ricco di segnalazioni attestanti la frequentazione della zona sin dalle epoche più antiche.

Come riportato nel parere di competenza espresso dal Comune di Bari - Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata - Ufficio Paesaggio e Ambiente, Recupero e Riutilizzo del Territorio, le opere in progetto si collocano in prossimità dei siti noti di Tondo Carbonara (insediamento neolitico) e Torre Tresca (complesso ipogeo con sepolture), ubicati rispettivamente a sud-ovest e a est dell'area oggetto degli interventi di che trattasi. Si specifica, inoltre, che l'area si colloca nelle vicinanze dell'Insediamento rupestre asse N-S (ipogeo con atrio scoperto e criptoportico con accesso a vani laterali) e che la particella 1123 è interessata dalla presenza dell'area di rispetto del sito SAK 77 "Torre Tresca", mentre le particelle 113, 1129, 1130, 1131 e 1132 ricadono nell'area di rispetto del sito SAK 20 "Tondo Carbonara".



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari

Via Pier l'Eremita 25 70122 BARI 080 - 5286200

PEC: sabap-ba@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-ba@cultura.gov.it

Sito: www.sabap-ba.it

Tutto ciò premesso, e tenuto conto della pericolosità dell'area, che ha rivelato la presenza di amianto, non si ravvisano motivi ostativi alla realizzazione degli interventi in progetto e si prescrive quanto segue.

- Le operazioni di movimentazione della superficie dei suoli, da condursi con particolare attenzione, dovranno limitarsi alla rimozione dei rifiuti e del materiale di riporto, al fine di preservare le presistenze (muretti a secco, strutture in tufo, elementi della ruralità ecc.) e gli eventuali resti archeologici. A tal fine si richiede l'uso della benna senza denti in aree dove l'interro si presenta libero da rifiuti e/o macerie;

- qualora nel corso delle operazioni di rimozione dei rifiuti e/o delle macerie per si intercettassero strutture e/o depositi archeologici, ai sensi degli art. 28, 88, 90, 175 del D. lgs. 42/2004, degli artt. 822, 823 e 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e ne dovrà essere data contestuale comunicazione a questa Soprintendenza, che si riserva di richiedere l'esecuzione, a carico della committenza, di approfondimenti e scavi archeologici, anche in estensione, affinché si stabilisca la natura e l'entità del deposito archeologico. All'esito di tali approfondimenti, questa Soprintendenza potrà avviare i provvedimenti di tutela di competenza e richiedere varianti al progetto originario per garantire la salvaguardia delle eventuali testimonianze antiche messe in luce;

- entro 15 gg dalla conclusione dei lavori dovrà essere trasmessa documentazione fotografica attestante lo stato finale dei luoghi ed una planimetria generale e/o di dettaglio a scala idonea e leggibile con il posizionamento dei punti di ripresa.

Questa Soprintendenza si riserva di fornire nel corso dei lavori ogni eventuale ed ulteriore prescrizione e pertanto si fa presente che sarà cura della Proprietà, per il tramite del Direttore dei Lavori, prendere contatti con la Scrivente per concordare i sopralluoghi necessari per seguire il costante andamento dei lavori e per concordare i dettagli esecutivi richiamati nel corpo della presente nota.

Si fa inoltre obbligo, prima dell'inizio dei lavori, di comunicare tempestivamente, per iscritto, la data di inizio dei lavori, che dovranno essere affidati ad imprese in possesso dei requisiti di qualificazione specifica ed adeguati ad assicurare la tutela del bene in oggetto, secondo quanto previsto dall'art. 146 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e dal DM 22 agosto 2017, n. 154 del MiBAC.

Durante il corso dei lavori, si invita la S.V., per il tramite del Direttore dei Lavori a concordare i sopralluoghi per l'alta sorveglianza, di natura prettamente archeologica.

Si precisa che i predetti sopralluoghi in corso d'opera, atti a verificare l'effettivo rispetto delle prescrizioni imposte con nota di cui sopra, sono propedeutici al fine di rilasciare alla impresa esecutrice, sulla certificazione di esecuzione lavori, l'attestazione prevista dal comma 7, art. 22 del D.P.R. n. 34/2000.

Al termine dei lavori dovrà essere consegnata a quest'Ufficio una relazione (consuntivo scientifico) redatta dal Direttore dei Lavori che illustri le più significative fasi di intervento, corredata da documentazione fotografica, su modello di quanto prescritto nel disposto combinato tra l'art. 102, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e l'art. 26, co. 1 e 2, del DM 22 agosto 2017, n. 154 del MiBACT.

La presente nota viene trasmessa, per conoscenza, alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale prevista dall'art. 47 del regolamento di cui al D.P.C.M. n. 169 del 02.12.2019, ai sensi e per gli effetti del comma 1bis, art. 12 della Legge n. 106 del 29.07.2014.

Non si restituiscono atti, in quanto trasmessi in sola copia digitale.

Pratica evasa a Bari in data 03.02.2023

Responsabile del procedimento

arch. Lucia Patrizia Caliendo

Responsabile tutela archeologica

dott.ssa Caterina Annese

Il Soprintendente
arch. Giovanna Cacudi*

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.L.vo 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegati:



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari

Via Pier l'Eremita 25 70122 BARI 080 - 5286200

PEC: sabap-ba@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-ba@cultura.gov.it

Sito: www.sabap-ba.it

CLAUSOLE APPROVATE SPECIFICATAMENTE

Articolo 1 - Precisazione iniziale, premesse e documenti.

Articolo 2 - Oggetto del contratto e modifica.

Articolo 3 - Tempi di esecuzione, penali e sospensioni del servizio

Articolo 4 - Corrispettivi e pagamenti.

Articolo 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 6 - Risoluzione del contratto e recesso

Articolo 7 - Modello di gestione ed organizzazione ai sensi del d.lgs. 8/6/2001 n. 231, codice etico, patto di integrità e monitoraggio dei rapporti intercorrenti tra l'Agenzia del Demanio e l'appaltatore ai fini dell'anticorruzione.

Articolo 8 - Cessione del contratto, cessione del credito e subappalto.

Articolo 9 - Obblighi dell'appaltatore e responsabilità verso i terzi

Articolo 11 - Controversie e foro competente.

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali.

Articolo 14 - Proprietà dei materiali

Articolo 15 - Spese inerenti il contratto e clausola fiscale.

Per specifica approvazione per iscritto

Per l'appaltatore - Francesco De Cristofaro (firma digitale)


DE CRISTOFARO SRL
Legale Rappresentante

Firmato digitalmente
da: DE CRISTOFARO
FRANCESCO
Luogo: Lucera
Data: 28/12/2023
16:53:47